



DISCIPLINA PER L'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO,
DEI DIGESTATI E DELLE ACQUE REFLUE E PROGRAMMA D'AZIONE PER LE ZONE
VULNERABILI ALL'INQUINAMENTO DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA.

Sommario

TITOLO I: DISPOSIZIONI COMUNI	4
CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI	4
Articolo 1 - Finalità e principi generali	4
Articolo 2 - Ambito di applicazione	4
Articolo 3 - Definizioni	5
CAPO II: ADEMPIMENTI DEI PRODUTTORI ED UTILIZZATORI	9
Articolo 4 - Comunicazione	9
Articolo 5 - Piano di utilizzazione agronomica	11
Articolo 6 - Documentazione di accompagnamento al trasporto e registro delle utilizzazioni	12
Articolo 7 - Cessione a terzi degli effluenti di allevamento e di digestato e disponibilità dei terreni per l'espletamento delle fasi di utilizzazione agronomica	13
TITOLO II: DISCIPLINA PER L'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO IN ZONE NON VULNERABILI AI NITRATI	14
CAPO I: CRITERI GENERALI E DIVIETI	14
Articolo 8 - Criteri generali per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento	14
Articolo 9 - Divieti di utilizzazione agronomica dei letami e materiali assimilati	14
Articolo 10 - Divieti di utilizzazione agronomica dei liquami e materiali assimilati	15
CAPO II: TRATTAMENTO E STOCCAGGIO	16
Articolo 11 - Criteri generali per il trattamento e lo stoccaggio degli effluenti di allevamento	16
Articolo 12 - Stoccaggio dei letami e dei materiali assimilati	16
Articolo 13 - Accumulo dei letami	17
Articolo 14 - Divieto di accumulo	18
Articolo 15 - Stoccaggio dei liquami e dei materiali assimilati	18
CAPO III: MODALITA' DI DISTRIBUZIONE E DOSI DI APPLICAZIONE	19
Articolo 16 - Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento	19
Articolo 17 - Dosi di applicazione degli effluenti di allevamento	20

TITOLO III: UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DELLE ACQUE REFLUE.....	20
CAPO I: CRITERI GENERALI E DIVIETI.....	20
Articolo 18 - Criteri generali per l'utilizzazione agronomica delle acque reflue	20
Articolo 19 - Divieti di utilizzazione agronomica delle acque reflue	21
CAPO II: TRATTAMENTO E STOCCAGGIO	21
Articolo 20 - Criteri generali per il trattamento e lo stoccaggio delle acque reflue	21
Articolo 21 - Stoccaggio delle acque reflue.....	22
CAPO III: MODALITA' DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA E DOSI DI APPLICAZIONE.....	22
Articolo 22 - Tecniche di distribuzione delle acque reflue	22
Articolo 23 - Dosi di applicazione.....	22
TITOLO IV: UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEL DIGESTATO.....	23
CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI	23
Articolo 24 - Criteri generali.....	23
Articolo 25 - Produzione del digestato.....	23
Articolo 26 - Digestato destinato ad operazioni di essiccamento e valorizzazione energetica	24
Articolo 27 - Criteri per la qualificazione del digestato come sottoprodotto	25
Articolo 28 - Adempimenti del produttore o utilizzatore di digestato.....	25
Articolo 29 - Criteri generali di utilizzazione agronomica del digestato.....	26
CAPO II: UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEL DIGESTATO AGROZOOTECNICO	26
Articolo 30 - Produzione del digestato agrozootecnico.....	26
Articolo 31 - Criteri generali di utilizzazione agronomica del digestato agrozootecnico	27
CAPO III: UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEL DIGESTATO AGROINDUSTRIALE	27
Articolo 32 - Utilizzazione agronomica del digestato agroindustriale	27
Articolo 33 - Produzione del digestato agroindustriale	28
Articolo 34 - Criteri generali di utilizzazione agronomica del digestato agroindustriale	28
CAPO IV: DISPOSIZIONI COMUNI.....	28
Articolo 35 - Stoccaggio delle matrici in ingresso e del digestato	28
Articolo 36 - Modalità di trattamento del digestato	29
Articolo 37 - Tecniche di distribuzione e dosi di applicazione del digestato	30
TITOLO V: PROGRAMMA D'AZIONE PER LE ZONE VULNERABILI AI NITRATI	30
CAPO I: GESTIONE DELL'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE, DEI CONCIMI AZOTATI E DEGLI AMMENDANTI ORGANICI	30
Articolo 38 - Disposizioni generali	30
Articolo 39 - Divieti di utilizzazione dei letami e dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al D.lgs. 29 aprile 2010, n. 75	31
Articolo 40 - Divieti di utilizzazione dei liquami.....	33

Articolo 41 - Caratteristiche dello stoccaggio	35
Articolo 42 - Accumulo temporaneo di letami.....	36
Articolo 43 - Dosi di applicazione.....	36
Articolo 44 - Modalità di distribuzione degli effluenti di allevamento, del digestato e di altri fertilizzanti azotati	36
CAPO II: GESTIONE DELLA FERTILIZZAZIONE	38
Articolo 45 - Misure obbligatorie	38
CAPO III: GESTIONE DELL'USO DEL SUOLO	40
Articolo 46 - Divieti	40
Articolo 47 - Misure obbligatorie	40
CAPO IV: GESTIONE DELL'ACQUA PER L'IRRIGAZIONE	41
Articolo 48 - Divieti	41
Articolo 49 - Misure obbligatorie	41
CAPO V: MISURE AGGIUNTIVE	41
Articolo 50 - Gestione integrata degli effluenti zootecnici	42
TITOLO VI: CONTROLLI E DISPOSIZIONI FINALI	42
CAPO I: CONTROLLI E MONITORAGGIO	42
Articolo 51 Controlli.....	42
Articolo 52 Verifica dell'efficacia del programma d'azione.....	43
Articolo 53 Altre competenze delle Unità Operative Dirigenziali Settori tecnico provinciali	44
Articolo 54 - Sanzioni	44
CAPO II: DISPOSIZIONI FINALI.....	46
Articolo 55 - Norme finali.....	47
Articolo 56 - Entrata in vigore	47

TITOLO I: DISPOSIZIONI COMUNI

CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Finalità e principi generali

1. La presente disciplina, in attuazione della Direttiva 91/676/CE, del D.lgs. 152/2006, del Decreto Ministeriale n. 5046 del 25.02.2016, della Legge regionale n. 14 del 22.11.2010 e della Legge Regionale n. 20 del 11.11.2020, fissa i criteri e le norme tecniche generali per l'utilizzazione agronomica dei materiali e delle sostanze di cui al successivo articolo 2, commi 1 e 2, al fine di consentire alle sostanze nutritive ed ammendanti in essi contenute di svolgere un ruolo utile al suolo agricolo, realizzando un effetto concimante, ammendante, irriguo, fertirriguo o correttivo sul terreno oggetto di utilizzazione agronomica, in conformità ai fabbisogni quantitativi e temporali delle colture.
2. In tale disciplina sono altresì fissate, in conformità all'art. 92 del D.lgs. n. 152/2006, le disposizioni obbligatorie del Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola della Regione Campania di cui alla D.G.R. n. 762 del 05.12.2017.
3. La presente disciplina si integra con l'applicazione delle disposizioni della Parte Terza del D.lgs. n. 152/2006, ed in particolare del Capo I del Titolo III recante la disciplina delle «Aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento», e con l'applicazione delle disposizioni della Parte Seconda del D.lgs. n. 152/2006, relative agli impianti di allevamento intensivo di cui al punto 6.6 dell'allegato VIII alla medesima Parte Seconda.
4. Tutti gli interventi di cui alla presente disciplina ricadenti in siti della Rete Natura 2000 dovranno garantire il rispetto delle misure di conservazione approvate per le Zone Speciali di Conservazione e per le Zone di Protezione Speciale, ivi comprese quelle eventualmente previste nei piani di gestione di tali siti.
5. Tutti gli interventi di cui alla presente disciplina ricadenti in aree naturali protette di rilievo statale o regionale dovranno assicurare il rispetto delle disposizioni previste nei vigenti strumenti di pianificazione e regolamentazione di tali aree, ivi comprese le Norme Generali di Salvaguardia, nonché la preventiva acquisizione, ove prevista dai suddetti strumenti o da altre disposizioni, del nullaosta dell'Ente di gestione.
6. Per tutti gli interventi di cui alla presente disciplina ricadenti nelle fattispecie per le quali è previsto l'obbligo di esperimento della procedura di Valutazione di Incidenza di cui alla Direttiva 92/43/CE ed al D.P.R. n.357/97 e s.m.i., tale procedura segue le modalità dettate dalle "Linee guida e criteri di indirizzo per l'effettuazione della valutazione di incidenza in Regione Campania" approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n.814 del 4 dicembre 2018.
7. È fatta salva l'applicazione delle norme igienico-sanitarie, di tutela ambientale ed urbanistiche comunque applicabili.

Articolo 2 - Ambito di applicazione

1. La presente disciplina, ai sensi dell'articolo 112, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 152/2006 e del D.M 5046 del 25 febbraio 2016, fissa i criteri e le norme tecniche generali per l'utilizzazione agronomica dei seguenti materiali o sostanze, anche in miscela tra loro:

a) effluenti di allevamento, come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera c), della presente disciplina;

b) acque reflue, come definite all'articolo 3, comma 1, lettera f), della presente disciplina.

2. La presente disciplina fissa altresì, la produzione, le caratteristiche di qualità e l'utilizzazione agronomica del digestato.

3. La presente disciplina definisce altresì i criteri tecnici per l'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti ai sensi del D.lgs. n. 75/2010 nelle zone vulnerabili ai nitrati.

4. L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue di cui al comma 1 e del digestato di cui al comma 2 del presente articolo è esclusa dall'ambito di applicazione delle disposizioni di cui alla Parte Quarta del D.lgs. n. 152/2006 solo quando sono rispettati i criteri generali e le norme tecniche di utilizzazione agronomica di cui alla presente disciplina.

5. L'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, per quanto non previsto nella presente norma, resta disciplinata dalla legge n. 574 dell'11 novembre 1996, dal D.M del Ministro delle politiche agricole e forestali del 6 luglio 2005 e dalla Delibera di Giunta regionale n. 398 del 28 marzo 2006.

6. L'utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione, per quanto non previsto nella presente norma, resta disciplinata dal D.lgs. n. 99/1992, dal D.lgs. n. 152/2006, dalla Delibera di Giunta Regionale n. 170 del 3 giugno 2014 e dalla Delibera di Giunta Regionale n. 239 del 24 maggio 2016.

Articolo 3 - Definizioni

1. Ai fini della presente disciplina si intende per:

a) "*consistenza dell'allevamento*": il numero dei capi di bestiame mediamente presenti nell'allevamento nel corso dell'anno solare corrente;

b) "*stallatico*": ai sensi dell'articolo 3, numero 20) del regolamento (CE) n. 1069/2009 gli escrementi e/o l'urina di animali di allevamento diversi dai pesci d'allevamento, con o senza lettiera;

c) "*effluente di allevamento*": le deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera e di deiezione di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato, ivi compresi i reflui provenienti da attività di piscicoltura provenienti da impianti di acqua dolce;

d) "*liquami*": effluenti di allevamento non palabili. Sono assimilati ai liquami i digestati tal quali, le frazioni chiarificate dei digestati e, se provenienti dall'attività di allevamento:

1) i liquidi di sgrondo di materiali palabili in fase di stoccaggio;

2) i liquidi di sgrondo di accumuli di letame;

3) le deiezioni di avicoli e cunicoli non mescolate a lettiera;

- 4) le frazioni non palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, derivanti da trattamenti di effluenti di allevamento di cui alla tabella C dell'Allegato tecnico alla presente disciplina;
 - 5) i liquidi di sgrondo dei foraggi insilati;
 - 6) le acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici non contenenti sostanze pericolose, se mescolate ai liquami definiti alla presente lettera e qualora destinate ad utilizzo agronomico. Qualora tali acque non siano mescolate ai liquami sono assoggettate alle disposizioni di cui al Titolo III della presente disciplina;
 - 7) eventuali residui di alimenti zootecnici;
- e) "*letami*": effluenti di allevamento palabili, provenienti da allevamenti che impiegano la lettiera.
- Sono idonei all'utilizzazione agronomica i letami che hanno subito un periodo di stoccaggio e maturazione di almeno 90 giorni. Sono assimilati ai letami le frazioni palabili dei digestati, e se provenienti dall'attività di allevamento:
- 1) le lettiere esauste di allevamenti avicunicoli;
 - 2) le deiezioni di avicunicoli, anche non mescolate a lettiera, rese palabili da processi di disidratazione naturali o artificiali che hanno luogo sia all'interno, sia all'esterno dei ricoveri;
 - 3) le frazioni palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, risultanti da trattamenti di effluenti di allevamento di cui all'Allegato tecnico, tabella C;
 - 4) i letami, i liquami o i materiali ad essi assimilati, sottoposti a trattamento di disidratazione oppure di compostaggio.
- f) "*acque reflue*": le acque reflue che non contengono sostanze pericolose e provengono, ai sensi dell'articolo 112, comma 1, e dell'articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c), del D.lgs. n. 152/2006, dalle seguenti aziende:
- 1) imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno oppure alla silvicoltura;
 - 2) imprese dedite all'allevamento di bestiame;
 - 3) imprese dedite alle attività di cui ai numeri 1) e 2) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarità funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
 - 4) piccole aziende agro-alimentari di cui alla lettera m);
- g) "*utilizzo agronomico*": la gestione di effluenti di allevamento, acque di vegetazione residue dalla lavorazione delle olive, acque reflue di cui alla lettera f), e digestato, dalla loro produzione fino all'applicazione al terreno ovvero al loro utilizzo irriguo o fertirriguo, finalizzati all'utilizzo delle sostanze nutritive e ammendanti in essi contenute;
- h) "*fertirrigazione*": l'applicazione al suolo effettuata mediante l'abbinamento dell'adacquamento con la fertilizzazione, attraverso l'addizione controllata alle acque irrigue di quote di liquame o della frazione liquida del digestato;
- i) "*residui dell'attività agroalimentare*": i residui di produzione individuati nell'Allegato tecnico, parte 6 alla presente disciplina, derivanti da trasformazioni o valorizzazioni di

prodotti agricoli, effettuate da imprese agricole di cui all'articolo 2135 del Codice civile o da altre imprese agroindustriali, a condizione che derivino da processi che non rilasciano sostanze chimiche, conformemente al regolamento (CE) n. 1907/2006;

- j) "*stoccaggio*": deposito di effluenti di allevamento, acque reflue o digestato effettuato nel rispetto dei criteri e delle condizioni di cui alla presente disciplina;
- k) "*accumulo di letami*": deposito di letami effettuato in prossimità, ovvero sui terreni oggetto di utilizzazione agronomica, nel rispetto delle quantità massime e delle condizioni stabilite all'articolo 13 e all'art. 42 della presente disciplina;
- l) "*trattamento*": qualsiasi operazione effettuata su materiali e sostanze rientranti nel campo di applicazione della presente disciplina, da soli o in miscela tra loro, compresi lo stoccaggio, e la digestione anaerobica, che sia idonea a modificare le loro caratteristiche agronomiche valorizzandone gli effetti ammendanti, fertilizzanti, concimanti, correttivi, fertirrigui ovvero riducendo i rischi igienico-sanitari e ambientali connessi all'utilizzazione, purché senza addizione di sostanze estranee;
- m) "*piccole aziende agroalimentari*": le aziende operanti nei settori lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo che producono quantitativi di acque reflue non superiori a 4.000 m³/anno e quantitativi di azoto, contenuti in dette acque a monte della fase di stoccaggio, non superiori a 1.000 kg/anno;
- n) "*digestione anaerobica*": processo biologico di degradazione della sostanza organica in condizioni anaerobiche controllate, finalizzato alla produzione del biogas, e con produzione di digestato;
- o) "*digestato*", "*digestato agrozootecnico*", "*digestato agroindustriale*": materiali derivanti dalla digestione anaerobica delle matrici e delle sostanze di cui all'articolo 25, comma 1 e comma 3 della presente disciplina, da sole e/o in miscela tra loro;
- p) "*impianto di digestione anaerobica*": l'insieme del sistema di stoccaggio, delle vasche idrolisi delle biomasse, delle apparecchiature di trasferimento dal substrato ai digestori, dei digestori e gasometri, delle tubazioni di convogliamento del gas, dei sistemi di pompaggio, condizionamento e trattamento del gas, di tutti i gruppi di generazione (gruppi motore-alternatore) e del sistema di trattamento dei fumi, nonché impianti ed attrezzature per la produzione di biometano;
- q) "*impianto aziendale*": impianto di digestione anaerobica al servizio di una singola impresa agricola alimentato prevalentemente o esclusivamente con le matrici o le sostanze di cui all'articolo 25, comma 1 della presente disciplina, provenienti dall'attività svolta dall'impresa medesima;
- r) "*impianto interaziendale*": impianto di digestione anaerobica, diverso dall'impianto aziendale, alimentato con le matrici o le sostanze di cui all'articolo 25, comma 1, provenienti esclusivamente da imprese agricole o agroindustriali associate o consorziate con l'impresa che ha la proprietà o la gestione dell'impianto o che abbiano stipulato con essa apposito contratto di fornitura di durata minima pluriennale;
- s) "*MAS*" quantità massima di azoto efficiente ammessa per singola coltura nelle zone vulnerabili ai nitrati, individuata nel Programma d'azione di cui al Titolo V della presente disciplina;

- t) *“detentore”*: il produttore di effluenti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso e se ne assume la responsabilità;
- u) *“area aziendale omogenea”*: porzione della superficie aziendale uniforme per caratteristiche quali ad esempio quelle dei suoli, avvicendamenti colturali, tecniche colturali, rese colturali, dati meteorologici e livello di vulnerabilità individuato dalla cartografia regionale delle zone vulnerabili ai nitrati;
- v) *“zona vulnerabile ai nitrati di origine agricola”*: zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali scarichi (allegato 7, parte A del D.lgs. 152/2006);
- w) *“fertilizzante azotato”*: ai sensi della presente disciplina, qualsiasi sostanza contenente uno o più composti azotati applicati al suolo per favorire la crescita delle colture. Sono compresi:
- gli effluenti di allevamento di cui all’articolo 112 del D.lgs. n. 152 del 2006;
 - i materiali derivanti dal trattamento di effluenti d’allevamento o di biomasse vegetali, nonché le acque reflue provenienti dalle aziende di cui all’articolo 101, comma 7, lettere a), b), c) del D.lgs. n. 152 del 2006, e da piccole aziende agro-alimentari;
 - il digestato di cui alla lettera o) della presente disciplina;
 - i fertilizzanti ai sensi del D.lgs. n. 75 del 2010 e in particolare quelli inclusi negli Allegati 1 “Concimi” e 2 “Ammendanti” se con un titolo in azoto superiore all’1%, nonché quelli inclusi nell’allegato 3 “Correttivi”, derivanti da materiali biologici e contenenti azoto con qualunque titolo;
- x) *“azoto disponibile al campo”*: azoto contenuto negli effluenti di allevamento al netto delle perdite nelle fasi di rimozione e stoccaggio, comprensivo della quota derivante dal pascolamento degli animali o dall’allevamento all’aperto;
- y) *“efficienza fertilizzante degli effluenti di allevamento”*: il rapporto tra la quantità di azoto potenzialmente utilizzabile dalla coltura e la quantità apportata al campo;
- z) *“biomasse vegetali”*: materiali naturali, vegetali e non pericolosi, di origine agricola e forestale utilizzati in agricoltura o per la produzione di energia di cui alla lettera f) del comma 1 dell’art. 185 del Dlgs n. 152/2006 e residui dell’attività agroalimentari di cui alla lettera aa) della presente disciplina;
- aa) *“residui dell’attività agroalimentare”*: i residui di produzione individuati nell’Allegato tecnico, parte 6.5, derivanti da trasformazioni o valorizzazioni di prodotti agricoli, effettuate da imprese agricole di cui all’art. 2135 del Codice civile o da altre imprese agroindustriali, a condizione che derivino da processi che non rilasciano sostanze chimiche, conformemente al Regolamento (CE) n. 1907/2006;
- bb) *“codice di buona pratica agricola”* (CBPA): il codice di cui al decreto 19 aprile 1999 del Ministero per le politiche agricole;
- cc) *“disciplinari di produzione integrata”* della Regione Campania: insieme delle norme di coltivazione volte a ridurre al minimo l’uso delle sostanze chimiche di sintesi e a

razionalizzare la fertilizzazione nel rispetto dei principi ecologici, economici e tossicologici;

- dd) *“piccoli allevamenti di tipo familiare”*: insediamenti aventi come scopo prevalente il consumo familiare, con consistenza zootecnica complessiva inferiore a 100 capi per le varie specie di piccoli animali da cortile (avicoli, cunicoli) e inferiore a 6 UBA (unità di bestiame adulto) complessive per le altre specie (bovini, bufalini, equini, suini, ovicaprini);
- ee) *“disponibilità dei terreni”*: atto o contratto, diverso dal contratto d'affitto, con il quale un'azienda produttrice di effluenti di allevamento o digestato acquisisce il diritto di utilizzare terreni agricoli di terzi per l'utilizzazione agronomica di tali materiali;
- ff) *“corpo idrico superficiale”*: un elemento distinto e significativo di acque superficiali, quale un lago, un bacino artificiale, un torrente, un fiume o canale, parte di un torrente, fiume o canale, nonché di acque di transizione o un tratto di acque costiere; (articolo 54, comma 1, lettera l del D.lgs. 152/2006)
- gg) *“appezzamento”*: insieme di terreni contigui o prossimi, anche se separati da scoline, fossi, capezzagne o strade, destinati ad un'unica coltura e gestiti con la medesima tecnica agronomica;
- hh) *“Piano di utilizzazione agronomica”*: strumento per la programmazione della corretta utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e assimilati, ai fini di garantire la distribuzione e la ripartizione delle sostanze fertilizzanti in base ai fabbisogni delle colture ed ai loro ritmi di assorbimento nel rispetto dei limiti e divieti di cui alla presente disciplina.

CAPO II: ADEMPIMENTI DEI PRODUTTORI ED UTILIZZATORI

Articolo 4 - Comunicazione

1. In conformità a quanto previsto all'articolo 112, comma 1 del D.lgs. n. 152/2006, fatti salvi i casi di esonero individuati nella presente disciplina, l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e del digestato, sia in zone vulnerabili che in zone non vulnerabili da nitrati, è subordinata alla presentazione della comunicazione di cui al presente articolo e, laddove richiesto, alla compilazione e presentazione del Piano di utilizzazione agronomica di cui all'articolo 5 della presente disciplina.
2. La comunicazione deve essere presentata sia alle Unità Operative Dirigenziali Settori Tecnico Provinciali della Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali competenti per territorio (di seguito STP) in cui è ubicato l'allevamento zootecnico e/o l'azienda produttrice di acque reflue e/o dei digestati, sia al/ai STP nel cui territorio si effettua lo spandimento degli effluenti e/o delle acque reflue e/o dei digestati nel caso in cui questi ultimi siano diversi da quello in cui è ubicato l'allevamento e/o l'azienda produttrice di acque reflue e/o dei digestati.
3. La comunicazione è effettuata dal legale rappresentante delle aziende che producono e/o utilizzano effluenti di allevamento, acque reflue o digestato destinati all'utilizzazione agronomica, almeno 30 giorni prima della prima utilizzazione.
4. Le funzioni amministrative relative alla comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, dei fanghi di depurazione, delle acque reflue provenienti dalle aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari e degli altri fertilizzanti oggetto della presente disciplina, sono esercitate in coerenza

con quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 2013 in materia di autorizzazione unica ambientale (AUA) e dalla D.G.R n. 168 del 26 aprile 2016 pubblicata sul BURC n. 29 del 9 maggio 2016.

5. È fatta comunque salva la facoltà dei legali rappresentanti delle aziende di non avvalersi dell'AUA nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione. In tal caso il SUAP, ai sensi della DGR n. 168 del 26 aprile 2016, ha l'unico ruolo di trasferire l'istanza al STP in cui ha sede l'azienda.

6. Fatto salvo quanto previsto dal D.P.R n. 59/2013 in caso di richiesta dell'autorizzazione unica ambientale, la comunicazione deve essere ripresentata almeno ogni 5 anni dalla data di prima presentazione. Le aziende sono comunque tenute a segnalare tempestivamente ogni eventuale variazione inerente alla tipologia, la quantità e le caratteristiche delle sostanze destinate all'utilizzazione agronomica, nonché dei terreni oggetto di utilizzazione agronomica.

7. Nel caso di richiesta di autorizzazione unica ambientale ai sensi del D.P.R n. 59/2013, la comunicazione di utilizzazione agronomica ha effetto immediato dalla data di presentazione, fatto salvo il rispetto del termine di 30 giorni di cui al comma 3 del presente articolo.

8. I rinnovi e le variazioni hanno effetto immediato dalla data di presentazione della comunicazione, fatto salvo il rispetto del termine di 30 giorni di cui al comma 3 del presente articolo.

9. Sono tenute ad inviare all'autorità competente una comunicazione completa, secondo quanto previsto nell'Allegato tecnico alla presente disciplina:

- a) le aziende che, in zona non vulnerabile ai nitrati, producono e/o utilizzano in un anno un quantitativo di azoto al campo da effluenti di allevamento e/o digestato agrozootecnico e/o agroindustriale di cui all'articolo 25, comma 3, superiore a 6.000 kg;
- b) le aziende che, in zona vulnerabile ai nitrati, producono e/o utilizzano in un anno un quantitativo di azoto al campo da effluenti di allevamento e/o digestato zootecnico e/o agroindustriale di cui all'articolo 25, comma 3, superiore a 3.000 kg;
- c) tutte le aziende comunque tenute alla predisposizione del Piano di utilizzazione agronomica di cui all'articolo 5 della presente disciplina.

10. Sono tenute ad inviare all'autorità competente una comunicazione semplificata secondo quanto previsto nell'Allegato tecnico alla presente disciplina:

- a) le aziende che, in zona non vulnerabile ai nitrati, producono e/o utilizzano in un anno un quantitativo di azoto al campo da effluenti di allevamento e/o digestato agrozootecnico e/o agroindustriale di cui all'articolo 25, comma 3, compreso tra 3.000 kg e 6.000 kg;
- b) le aziende che, in zona vulnerabile ai nitrati, producono e/o utilizzano in un anno un quantitativo di azoto al campo da effluenti di allevamento e/o digestato agrozootecnico e/o agroindustriale di cui all'articolo 25, comma 3, compreso tra 1.000 kg e 3.000 kg;
- c) le piccole aziende agroalimentari e tutte le aziende che utilizzano agronomicamente acque reflue.

11. Sono esonerate dall'obbligo di effettuare la comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo le aziende che, in zona non vulnerabile ai nitrati, producono e/o utilizzano in un anno un quantitativo di azoto al campo da effluenti di allevamento e/o digestato

agrozootecnico e/o agroindustriale di cui all'articolo 25, comma 3, inferiore a 3.000 kg e le aziende che, in zone vulnerabili ai nitrati, producono e/o utilizzano in un anno un quantitativo di azoto al campo da effluenti di allevamento e/o digestato agrozootecnico e/o agroindustriale inferiore a 1.000 kg.

12. La domanda di autorizzazione prevista per gli impianti di allevamento intensivo di cui al punto 6.6 dell'allegato VIII alla Parte Seconda del D.lgs. n. 152/2006, deve tener conto degli obblighi derivanti dalla presente disciplina regionale.

13. Le comunicazioni già presentate al momento dell'entrata in vigore della presente disciplina devono essere adeguate secondo quanto disposto dall'articolo 55, commi 2 e 3.

14. La comunicazione si coordina con il Piano di utilizzazione agronomica di cui all'articolo 5 per le aziende tenute alla predisposizione di tale Piano.

15. Qualora le fasi di produzione, trattamento, stoccaggio, trasporto, spandimento di effluenti e/o di acque reflue e/o dei digestati siano suddivise fra più soggetti, ciascun soggetto deve provvedere a compilare e sottoscrivere la parte di propria competenza della comunicazione.

16. La Comunicazione dovrà essere redatta secondo il modello riportato nell'Allegato tecnico alla presente disciplina.

17. Qualora i terreni oggetto di utilizzazione agronomica ricadano in siti Natura 2000, il STP provvede ad inoltrare la comunicazione al gruppo provinciale dei Carabinieri Forestali competenti per territorio.

Articolo 5 - Piano di utilizzazione agronomica

1. Ai fini della corretta utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e del digestato e di un accurato bilanciamento degli elementi fertilizzanti, le aziende interessate predispongono un Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) completo o semplificato secondo quanto indicato al comma 2 del presente articolo;

2. Devono presentare un PUA completo, redatto secondo le modalità di cui all'Allegato tecnico alla presente disciplina:

- a) le aziende che utilizzano in zone vulnerabili in un anno un quantitativo di azoto al campo da effluenti di allevamento e/o da digestato superiore a 6.000 kg;
- b) le aziende soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale e le aziende con gli allevamenti bovini e bufalini con più di 500 UBA.
- c) Gli impianti di trattamento di effluenti di allevamento e/o biomasse che producono più di 27.000 kg di azoto all'anno.

3. Devono presentare un PUA semplificato, secondo le modalità di cui all'Allegato tecnico alla presente disciplina, le aziende che utilizzano in zone vulnerabili in un anno un quantitativo di azoto al campo da effluenti di allevamento e/o da digestato, compreso tra 3.000 kg e 6.000 kg;

4. Salvo il caso in cui intervengano variazioni sostanziali che ne richiedono la modifica o l'aggiornamento, il Piano di utilizzazione agronomica ha la durata massima di 5 anni.

5. Il PUA deve essere elaborato secondo quanto riportato nell'Allegato tecnico, parte 3 alla presente disciplina.

6. Il PUA deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo per cinque anni.

7. I PUA già presentati al momento dell'entrata in vigore della presente disciplina devono essere adeguati secondo quanto disposto dall'articolo 55, commi 2 e 3.

Articolo 6 - Documentazione di accompagnamento al trasporto e registro delle utilizzazioni

1. Il soggetto che effettua il trasporto degli effluenti di allevamento e/o delle acque reflue e/o dei digestati al di fuori della viabilità aziendale, deve avere a bordo del mezzo il documento di trasporto, redatto sulla base del modello di cui all'Allegato tecnico alla presente disciplina, nel quale devono essere obbligatoriamente riportate le seguenti informazioni:

- a) il numero di ordine progressivo di ciascun documento;
- b) gli estremi identificativi dell'azienda da cui si origina il materiale trasportato e del legale rappresentante della stessa;
- c) la natura e la quantità degli effluenti e/o acque reflue e/o dei digestati, distinti in materiale palabile e non palabile, espressi in metri cubi o tonnellate;
- d) l'identificazione del mezzo di trasporto;
- e) gli estremi identificativi dell'azienda destinataria e del titolare rappresentante della stessa, se diversa dall'azienda produttrice di effluenti e/o acque reflue e/o digestati;
- f) gli estremi della comunicazione, nei casi in cui essa è prevista, redatta dal titolare dell'azienda da cui si origina il materiale trasportato.

2. Se il produttore non è utilizzatore, si avvale di trasportatori esterni ed effettua i conferimenti ad un utilizzatore terzo, il documento di trasporto, dovrà essere compilato in ogni sua parte, in quattro copie, per ciascun trasporto. Delle quattro copie:

- a) una copia sarà conservata a cura del titolare della comunicazione;
- b) una copia sarà conservata dal trasportatore; tale copia dovrà accompagnare il trasporto dall'azienda al sito di spandimento;
- c) una copia sarà conservata dal titolare del sito di spandimento;
- d) una copia, controfirmata dal titolare del sito di spandimento, dovrà essere restituita al titolare della comunicazione entro sette giorni dall'acquisizione dei reflui.

3. Se il produttore è anche utilizzatore e trasportatore, il documento di trasporto va redatto in due copie, di cui una rimane in azienda prima della partenza e l'altra accompagna l'automezzo durante il trasporto.

4. Il documento di trasporto, composto da fogli numerati e vidimati, deve essere conservato per due anni ed esibito in caso di controllo.

5. Nella fase di trasporto è vietata la miscelazione degli effluenti di allevamento e/o delle acque reflue e/o dei digestati fra di loro o con altri materiali, con altri sottoprodotti o con rifiuti di cui al D.lgs. 152/2006.

6. Il titolare della comunicazione detiene il "Registro delle utilizzazioni" degli effluenti e/o delle acque reflue e/o dei digestati sul quale sono annotati i movimenti dai contenitori di stoccaggio ai siti di spandimento. Il "Registro delle utilizzazioni" dovrà essere redatto secondo il modello riportato nell'Allegato tecnico alla presente disciplina. Deve altresì detenere e

compilare il “Registro delle utilizzazioni” il detentore degli effluenti e/o le acque reflue e/o digestati che li utilizza agronomicamente.

7. Prima di ogni uscita del mezzo di trasporto contenente gli effluenti e/o le acque reflue e/o i materiali derivanti dai trattamenti degli effluenti zootecnici dall’azienda al di fuori della viabilità aziendale è obbligatorio riportare sul “Registro delle utilizzazioni” il numero del documento di trasporto cui l’uscita stessa si riferisce.

8. Sul Registro devono essere annotate in maniera completa, entro e non oltre 15 giorni da ciascuna uscita, le seguenti informazioni:

- a) la data in cui avviene lo spandimento;
- b) la quantità di effluente e/o di acque reflue e/o di digestati, distinta in materiale palabile e non palabile, espressa in metri cubi o tonnellate;
- c) l’indicazione di foglio e particella dell’appezzamento ad uso agricolo su cui è effettuato lo spandimento;
- d) le modalità di trasporto e distribuzione.

9. Il Registro deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo per cinque anni.

Articolo 7 - Cessione a terzi degli effluenti di allevamento e di digestato e disponibilità dei terreni per l'espletamento delle fasi di utilizzazione agronomica

1. Il legale rappresentante dell’impresa agricola o dell’impianto di trattamento dei reflui può cedere gli effluenti di allevamento e/o il digestato ad un soggetto terzo, detentore, formalmente incaricato e vincolato da un rapporto contrattuale per l’espletamento dell’utilizzazione agronomica. In tal caso, il legale rappresentante dell’impresa agricola e/o dell’impianto che cede, deve trasmettere al STP copia del contratto stipulato, oltre alla comunicazione di cui all’art. 4. Il detentore è responsabile della corretta attuazione delle fasi non gestite direttamente dall’azienda agricola produttrice, ed è tenuto a comunicare le relative informazioni al STP e a produrre la relativa documentazione.

2. Il detentore di effluenti di allevamento e/o digestato ceduti da un’impresa produttrice ubicata fuori dal territorio regionale deve trasmettere la copia del contratto stipulato di cessione al STP dove sono ubicati i terreni oggetto di spandimento.

3. Il detentore è assimilato ad un’azienda con produzione annua pari ai quantitativi di azoto a lui ceduti dalle aziende produttrici.

4. La documentazione di cui al comma 1, deve essere presentata dal produttore e dal detentore, almeno trenta giorni prima dell’avvio delle rispettive attività.

5. Nel caso di detentori esonerati dal presentare la comunicazione ai sensi del comma 11 dell’articolo 4 della presente disciplina, il legale rappresentante dell’impresa agricola che cede gli effluenti è tenuto a presentare al STP, e a conservare in azienda, copia del contratto di cessione.

6. L’impresa che ha la disponibilità dei terreni è responsabile della corretta attuazione delle fasi di utilizzazione agronomica e dei relativi adempimenti ad esse correlati.

7. La documentazione di cui al comma 1, già presentata al momento dell’entrata in vigore della presente disciplina deve essere adeguata secondo quanto disposto dall’articolo 55, commi 2 e 3.

TITOLO II: DISCIPLINA PER L'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO IN ZONE NON VULNERABILI AI NITRATI

CAPO I: CRITERI GENERALI E DIVIETI

Articolo 8 - Criteri generali per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento

1. L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento avviene nel rispetto delle disposizioni della presente disciplina, in conformità ai fabbisogni quantitativi e temporali delle colture.

Articolo 9 - Divieti di utilizzazione agronomica dei letami e materiali assimilati

1. L'utilizzo dei letami e dei materiali ad essi assimilati è vietato nelle seguenti situazioni:

- a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero ed a ripristino ambientale;
- b) nei boschi, ad esclusione degli effluenti di allevamento rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;
- c) entro 5 metri di distanza dalle sponde di corsi d'acqua superficiali;
- d) entro 5 metri di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque marino-costiere e quelle lacuali;
- e) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;
- f) in tutte le situazioni in cui l'autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di divieto volti a prevenire il contagio di malattie infettive, infestive e diffusive per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici;
- g) sui terreni interessati alla distribuzione dei fanghi di depurazione, effettuata ai sensi del D.lgs. n. 99/92 e della DGR n. 170/2014, e alla distribuzione dei reflui oleari effettuata ai sensi della Legge n. 574/96 e della DGR n. 398/2006;
- h) in tutti i casi previsti da specifiche normative di settore;
- i) nelle zone di tutela assoluta circostanti captazioni o derivazioni, di cui al comma 3, articolo 94 del D.lgs. 152/2006 riguardante la disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano;
- j) Nelle more dell'individuazione delle zone di rispetto di cui al comma 4, articolo 94 del D.lgs. 152/2006 riguardante la disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, l'utilizzo dei letami e dei materiali ad essi assimilati è vietato in un raggio di 200 metri dal punto di captazione o di derivazione di acque destinate al consumo umano.

2. Sui terreni con pendenza media superiore al 10% i letami e i materiali assimilati devono essere incorporati al terreno entro il giorno successivo alla distribuzione in campo o alla rottura del cumulo, con una lavorazione superficiale.

3. Le disposizioni del comma 1, lettere c) e d) non si applicano ai seguenti casi:

- a) canali artificiali, con arginatura coincidente con la sponda;

- b) canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi direttamente ai corsi d'acqua superficiali;
- c) sistemi di scolo aziendale, purché non connessi direttamente ai corsi d'acqua superficiali.

Articolo 10 - Divieti di utilizzazione agronomica dei liquami e materiali assimilati

1. L'utilizzo dei liquami, e dei materiali ad essi assimilati, oltre che nei casi previsti all'articolo 9, comma 1, lettere a), b), e f), g), h), i), j) è vietato nelle seguenti situazioni e periodi:

- a) sui terreni con pendenza media superiore al 10%;
- b) È consentito l'utilizzo su appezzamenti con pendenza maggiore del 10%, comunque non oltre il 20%, in presenza di misure volte ad evitare il ruscellamento attraverso la copertura vegetale del suolo, sistemazioni idraulico agrarie e attraverso l'utilizzo di adeguate tecniche di spandimento, di seguito indicate:
 - b.1. dosi di liquami frazionate in più applicazioni;
 - b.2. sui seminativi in prearatura, l'iniezione dei liquami nel suolo o lo spandimento superficiale a bassa pressione con interrimento entro le 12 ore;
 - b.3. sulle colture prative, l'iniezione diretta dei liquami nel suolo, ove tecnicamente possibile, o lo spandimento a raso;
 - b.4. su colture cerealicole o di secondo raccolto, lo spandimento dei liquami a raso in bande o superficiale a bassa pressione in copertura;
- c) entro 10 metri dalle sponde dei corsi d'acqua;
- d) entro 10 metri di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque marino-costiere e quelle lacuali;
- e) entro 10 metri dalle strade ed entro 100 metri dagli immobili adibiti a civile abitazione, a meno che i liquami, al fine di evitare le emissioni sgradevoli, non vengano interrati contestualmente allo spandimento;
- f) nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
- g) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;
- h) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;
- i) su colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento.

2. È vietato l'utilizzo dei liquami dal 1° dicembre fino alla fine del mese di febbraio dell'anno successivo, salvo una sospensione temporanea del divieto qualora pervengano richieste formali e motivate di sospensione da parte di imprese agricole produttrici di effluenti di allevamento o da loro organizzazioni rappresentative, sulla base dei bollettini agrometeorologici che attestino le condizioni per la sospensione, secondo le modalità indicate nell'Allegato tecnico alla presente disciplina.

3. Le disposizioni del comma 1, lettere c) e d) non si applicano ai seguenti casi:

- a) canali artificiali, con arginatura coincidente con la sponda;
- b) canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi direttamente

ai corsi d'acqua superficiali;

- c) sistemi di scolo aziendale, purché non connessi direttamente ai corsi d'acqua superficiali.

CAPO II: TRATTAMENTO E STOCCAGGIO

Articolo 11 - Criteri generali per il trattamento e lo stoccaggio degli effluenti di allevamento

1. Il trattamento e le modalità di stoccaggio degli effluenti di allevamento destinati ad utilizzazione agronomica sono finalizzati alla tutela igienico-sanitaria, alla corretta gestione agronomica, alla eventuale valorizzazione energetica degli stessi e alla protezione dell'ambiente.
2. Il trattamento e lo stoccaggio debbono essere funzionali all'utilizzo degli effluenti nei periodi più idonei sotto il profilo agronomico, nel rispetto dei valori individuati nella tabella B e nella tabella C dell'Allegato tecnico alla presente disciplina.
3. In presenza di particolari modalità di trattamento degli effluenti di allevamento la quantità e le caratteristiche degli effluenti di allevamento prodotti possono differire dai valori di cui alle tabelle riportate al comma 2 del presente articolo. L'azienda che adotti tali particolari modalità dovrà allegare alla comunicazione di cui all'articolo 4 della presente disciplina apposita relazione tecnica, a firma di un tecnico competente in materia iscritto all'Albo professionale.
4. I trattamenti in ogni caso non devono comportare l'addizione agli effluenti di sostanze potenzialmente dannose per il suolo, le colture, gli animali e l'uomo per la loro natura e/o concentrazione.
5. I contenitori per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento devono avere dimensioni adeguate alle esigenze culturali e capacità sufficiente a contenerli anche nei periodi in cui l'impiego agricolo è limitato o impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o normative. In ogni caso i contenitori per lo stoccaggio devono garantire almeno le capacità di stoccaggio indicate ai commi 2 e 3 dell'art. 12 e al comma 3 dell'art. 15 della presente disciplina.

Articolo 12 - Stoccaggio dei letami e dei materiali assimilati

1. I letami e i materiali assimilati devono essere raccolti in contenitori per lo stoccaggio nei periodi in cui il loro impiego in agricoltura è limitato o impedito da motivazioni agronomiche, meteo-climatiche e normative. Le capacità di stoccaggio minime per i letami e i materiali assimilati sono stabilite in base alla produzione annuale di azoto netto al campo proveniente dall'attività di allevamento.
2. Gli allevamenti devono avere una capacità minima di stoccaggio dei letami pari al volume prodotto in 90 giorni, calcolato sulla consistenza dell'allevamento.
3. La capacità di stoccaggio prevista per gli allevamenti di cui al comma 2 del presente articolo è aumentata a 120 giorni nel caso si debbano stoccare deiezioni di allevamenti avicunicoli essiccate con processo rapido, a tenori di sostanza secca superiori al 65%.
4. Per gli allevamenti avicunicoli su lettiera, le lettiere esauste, dopo l'asportazione dal ricovero, possono essere trasportate direttamente in campo e disposte in cumuli secondo le modalità di cui all'articolo 13 e alla Parte 7 dell'Allegato tecnico alla presente disciplina.
5. Ai fini del calcolo della capacità di stoccaggio, sono considerate utili le superfici della lettiera permanente, purché alla base siano impermeabilizzate, le cosiddette "fosse profonde" dei ricoveri a due piani delle galline ovaiole e dei riproduttori e le fosse sottostanti i pavimenti fessurati (posatoi),

dotate di lettiera, nell'allevamento a terra. Ai fini della valutazione di tale capacità, nel calcolo del volume stoccato si fa riferimento ad altezze massime della lettiera di 0,60 metri nel caso dei bovini, di 0,15 metri per gli avicoli, 0,30 metri per le altre specie.

6. I contenitori per lo stoccaggio devono rispettare i requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale di cui alla Parte 7 dell'Allegato tecnico alla presente disciplina.

7. Per la realizzazione di nuovi stoccaggi si rimanda alle disposizioni di cui alla Parte 7 dell'Allegato tecnico alla presente disciplina.

Articolo 13 - Accumulo dei letami

1. L'accumulo ai fini dell'utilizzazione agronomica è ammesso soltanto per:

- a) letame;
- b) nell'ambito della categoria degli assimilati ai letami, le lettiere esauste di allevamenti avicunicoli;

2. L'accumulo deve avvenire sui terreni oggetto di utilizzazione agronomica. La quantità di materiale accumulato deve essere funzionale alle esigenze colturali dei singoli appezzamenti di terreno e deve essere tale da consentire una corretta gestione nel rispetto di quanto stabilito in Allegato tecnico, Parte 7.

3. Il periodo di accumulo ha inizio il giorno del primo trasferimento in campo dei materiali. Le modalità operative per l'accumulo temporaneo sono definite nell'Allegato tecnico, Parte 7.

4. Nel caso del letame l'accumulo in campo è ammesso solo dopo uno stoccaggio in platea di almeno 90 giorni.

5. L'accumulo temporaneo sul suolo agricolo è ammesso solo per un periodo massimo di tre mesi, elevabili a sei mesi nel caso di letame bovino su prati polifiti non avvicendati da almeno cinque anni (prati stabili).

6. Per la lettiera degli allevamenti avicunicoli è consentito un periodo di accumulo temporaneo pari a 3 mesi, elevabile ad un massimo di 6 mesi, a condizione che siano adottate le misure di cui all'Allegato tecnico, parte 7, atte a evitare infiltrazioni di acque meteoriche attraverso i cumuli e la generazione di acque di percolazione.

7. L'accumulo non può essere ripetuto nello stesso luogo nel corso dell'annata agraria. Per impedire la dispersione nel terreno di eventuali liquidi di sgrondo, la loro formazione deve essere contenuta praticando il drenaggio completo del percolato prima del trasferimento in campo e rispettando le specifiche tecniche riportate nell'Allegato tecnico.

8. L'accumulo temporaneo, anche su terreno nudo, finalizzato alla sua successiva distribuzione in campo, non si configura come stoccaggio ai sensi della presente disciplina, ma modalità di utilizzazione che rientra nella normale pratica agronomica a condizione che vengano rispettate le specifiche tecniche, riportate nell'Allegato tecnico, volte ad evitare la dispersione dei liquidi di sgrondo garantendo al contempo una distanza minima dai corsi d'acqua superficiali come stabilito nell'art. 14 della presente disciplina.

Articolo 14 - Divieto di accumulo

1. L'accumulo non è ammesso:

- a) nelle zone di tutela assoluta e di rispetto, circostanti captazioni o derivazioni di acque destinate al consumo umano, di cui ai commi 3 e 4, articolo 94 del D.lgs. 152/2006 riguardante la disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano;
- b) a distanza inferiore a 5 metri dalle scoline;
- c) a distanza inferiore a 20 metri dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
- d) a distanza inferiore a 40 metri dalle sponde dei laghi, dall'inizio dell'arenile per le acque marino-costiere e di transizione, nonché nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971;
- e) ad una distanza inferiore a 100 metri dagli edifici ad uso abitativo o produttivi di terzi, a meno che tali edifici siano in uso ai soggetti che hanno reso disponibili i medesimi terreni allo spandimento;
- f) a distanza inferiore a 10 metri da strade statali, provinciali, comunali.

Articolo 15 - Stoccaggio dei liquami e dei materiali assimilati

1. I liquami e i materiali assimilati utilizzati in agricoltura devono essere raccolti in contenitori per lo stoccaggio nei periodi in cui la distribuzione in campo non è adeguata alle fasi di crescita delle coltivazioni o è vietata per le condizioni dei terreni.

2. Gli stoccaggi dei materiali di cui al comma 1 devono essere realizzati in modo da poter accogliere anche le acque di lavaggio delle strutture, degli impianti e delle attrezzature zootecniche, ad eccezione dei mezzi agricoli, quando queste acque vengano destinate all'utilizzazione agronomica. Ai volumi complessivi prodotti di liquami e acque di lavaggio delle strutture, degli impianti e delle attrezzature zootecniche, deve essere sommato il volume delle acque meteoriche convogliate nei contenitori dello stoccaggio da superfici scoperte impermeabilizzate interessate dalla presenza degli stessi.

3. La capacità di stoccaggio, calcolata in base alla consistenza dell'allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame non è al pascolo, non deve essere inferiore al volume di liquami prodotti in:

- a) 90 giorni per le aziende con allevamenti di bovini da latte, bufalini, equini ed ovicaprini in aziende con terreni caratterizzati da assetti colturali che prevedono la presenza di medicaia, prati di media e lunga durata e/o con cereali autunno vernini;
- b) 120 giorni per le aziende con allevamenti e/o ordinamento colturale diversi da quelli di cui al punto precedente.

4. Per il calcolo dei quantitativi annuali di azoto da effluenti di allevamento prodotti nell'anno, occorre fare riferimento ai dati della tabella B di cui all'Allegato tecnico.

5. I requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale dei contenitori per lo stoccaggio sono contenuti nell'Allegato tecnico, Parte 7.

6. Non sono considerate utili al calcolo dei volumi di stoccaggio degli allevamenti le fosse sottostanti i pavimenti fessurati e grigliati. Tale disposizione si applica anche agli ampliamenti di allevamenti esistenti, limitatamente alla parte ampliata.

7. La capacità di stoccaggio deve essere garantita al netto dello spazio occupato dai sedimenti.

CAPO III: MODALITA' DI DISTRIBUZIONE E DOSI DI APPLICAZIONE

Articolo 16 - Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento

1. Le tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento devono assicurare:

- a) il contenimento della formazione e diffusione, per deriva, di aerosol verso aree non interessate da attività agricola, comprese le abitazioni isolate e le vie pubbliche di traffico veicolare;
- b) fatti salvi i casi di distribuzione in copertura, l'effettiva incorporazione nel suolo dei liquami simultaneamente allo spandimento, ovvero entro le 24 ore successive, per ridurre le perdite di ammoniaca per volatilizzazione, il rischio di ruscellamento, la lisciviazione e la formazione di odori sgradevoli;
- c) l'elevata utilizzazione degli elementi nutritivi;
- d) l'uniformità di applicazione dell'effluente;
- e) la prevenzione della percolazione dei nutrienti nelle acque sotterranee.

2. La scelta delle tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento deve tener conto:

- a) delle caratteristiche idrogeologiche e geomorfologiche del sito;
- b) delle caratteristiche pedologiche e condizioni del suolo;
- c) del tipo di effluente;
- d) delle colture praticate e della loro fase vegetativa.

3. La fertirrigazione deve essere realizzata, ai fini del massimo contenimento della lisciviazione dei nitrati al di sotto delle radici e dei rischi di ruscellamento di composti azotati, attraverso una valutazione dell'umidità del suolo, privilegiando i metodi a maggiore efficienza, come previsto dal Codice di Buona Pratica Agricola.

4. In particolare, nei suoli soggetti a forte erosione, nel caso di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento al di fuori del periodo di durata della coltura principale, deve essere garantita una copertura dei suoli tramite vegetazione spontanea, colture intercalari o colture di copertura o, in alternativa, altre pratiche colturali atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati come previsto dal Codice di Buona Pratica Agricola e dai Disciplinari di produzione Integrata della Regione Campania.

Articolo 17 - Dosi di applicazione degli effluenti di allevamento

1. Nelle zone non vulnerabili da nitrati, la quantità di azoto al campo di origine zootecnica apportato da effluenti di allevamento, da soli o in miscela con il digestato agrozootecnico e agroindustriale

prodotto con effluenti di allevamento, non deve superare il limite di 340 kg per ettaro per anno, inteso come quantitativo medio aziendale, prevedendo un valore minimo di efficienza dell'azoto somministrato con gli effluenti di allevamento di almeno:

- a) 60% per i liquami avicoli, i liquami suinicoli e le frazioni chiarificate di digestati di qualsiasi provenienza;
- b) 50% per i liquami bovini, digestati da liquami bovini, da soli o in miscela con altre biomasse, e digestati da sole biomasse;
- c) 40% per i letami, le sostanze palabili assimilate, compresa la frazione solida del digestato.

2. La quantità degli effluenti di allevamento da distribuire nel rispetto di quanto previsto dal comma

1 del presente articolo, è calcolata sulla base dei valori della tabella B dell'Allegato tecnico alla presente disciplina o, in alternativa, di altri valori determinati secondo le procedure di calcolo o di

misura opportunamente indicate in una relazione tecnica, a firma di un tecnico competente in materia, iscritto all'Ordine professionale, allegata alla documentazione da inoltrare ai STP, ed è comprensiva degli effluenti depositati dagli animali stessi quando sono tenuti al pascolo.

TITOLO III: UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DELLE ACQUE REFLUE

CAPO I: CRITERI GENERALI E DIVIETI

Articolo 18 - Criteri generali per l'utilizzazione agronomica delle acque reflue

1. Ai fini delle disposizioni che seguono si definiscono acque reflue di aziende agricole di cui

all'articolo 101, comma 7, lett. a), b) e c) del D.lgs. n. 152/2006, e di piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 3, comma 1, lettera m) del DM n. 5046/2016 e della presente disciplina, le acque provenienti da:

- 1.1 imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
- 1.2 imprese dedite all'allevamento del bestiame;
- 1.3 imprese dedite alle attività di cui ai punti precedenti che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
- 1.4 aziende agroalimentari appartenenti ai settori lattiero caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo che producono quantitativi di acque reflue contenenti sostanze naturali non pericolose non superiori

a 4.000 m³ all'anno e comunque contenenti, a monte della fase di stoccaggio, quantitativi di azoto non superiori a 1.000 kg all'anno.

2. Ai sensi dell'art. 15 del DM n. 5046/2016 l'utilizzazione agronomica delle acque reflue di cui al presente articolo è consentita se finalizzata al recupero dell'acqua e/o delle sostanze nutritive e ammendanti contenute nelle stesse, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Titolo e purché sia garantita allo stesso tempo:

- a) la tutela dei corpi idrici e, per gli stessi, il non pregiudizio degli obiettivi di qualità di cui agli art. 76 e successivi del D. Lgs 152/2006;
- b) l'effetto concimante e/o ammendante e/o irriguo sul suolo e la commisurazione della quantità di azoto efficiente e di acqua applicata ai fabbisogni quantitativi e temporali delle colture;
- c) il rispetto delle norme igienico sanitarie, di tutela ambientale ed urbanistiche.

3. Sono escluse dall'utilizzazione agronomica:

- a) le acque derivanti dal lavaggio degli spazi esterni non connessi al ciclo produttivo;
- b) le acque derivanti da processi enologici speciali come ferrocianurazione e desolfurazione dei mosti muti, produzione di mosti concentrati e mosti concentrati rettificati del settore vitivinicolo;

4. Per le acque reflue di cui alla presente disciplina si possono prevedere forme di utilizzazione di indirizzo agronomico diverse da quelle sino ad ora considerate, quali la veicolazione di prodotti fitosanitari o fertilizzanti.

5. L'utilizzazione agronomica delle acque reflue di cui al comma 1, lettera f) dell'art. 3 della presente disciplina è soggetta a comunicazione redatta conformemente a quanto previsto nell'Allegato tecnico alla presente disciplina.

Articolo 19 - Divieti di utilizzazione agronomica delle acque reflue

1. Alle acque reflue si applicano gli stessi divieti previsti per i liquami di cui all'articolo 10 della presente disciplina.

CAPO II: TRATTAMENTO E STOCCAGGIO

Articolo 20 - Criteri generali per il trattamento e lo stoccaggio delle acque reflue

1. Il trattamento e le modalità di stoccaggio delle acque reflue destinate ad utilizzazione agronomica sono finalizzati alla tutela igienico-sanitaria, alla corretta gestione agronomica e alla eventuale valorizzazione energetica delle stesse, nonché alla protezione dell'ambiente.

2. Il trattamento e lo stoccaggio debbono essere funzionali all'utilizzo delle acque reflue nei periodi più idonei sotto il profilo agronomico, nel rispetto delle dosi di applicazione e dei divieti temporali.

3. I trattamenti in ogni caso non devono comportare l'aggiunta alle acque reflue di sostanze potenzialmente dannose per il suolo, le colture, gli animali e l'uomo per la loro natura e/o concentrazione.

Articolo 21 - Stoccaggio delle acque reflue

1. Le acque reflue destinate all'utilizzazione agronomica devono essere raccolte in contenitori per lo stoccaggio dimensionati secondo le esigenze colturali e di capacità sufficiente in relazione ai periodi in cui l'impiego agricolo è limitato o impedito da motivazioni agronomiche, climatiche o normative, nonché tali da garantire le capacità minime di stoccaggio individuate in base ai criteri di cui ai seguenti commi.
2. I contenitori per lo stoccaggio ed il trattamento delle acque reflue devono essere a tenuta idraulica, al fine di evitare percolazioni o dispersioni all'esterno.
3. I contenitori per lo stoccaggio e trattamento delle acque reflue devono rispettare la distanza di almeno 100 metri dagli immobili ad uso abitativo e di 10 metri dalle strade.
4. Non devono essere convogliate nei contenitori per lo stoccaggio delle acque reflue, e devono essere trattate separatamente, le acque bianche provenienti da tetti e tettoie, nonché le acque di prima pioggia provenienti da aree di dilavamento che possono creare pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici. Le dimensioni delle vasche non dotate di copertura atta ad allontanare l'acqua piovana devono tenere conto delle precipitazioni medie e di un franco di sicurezza di almeno 10 centimetri.
5. I contenitori per lo stoccaggio delle acque reflue possono essere ubicati anche al di fuori dell'azienda che li utilizza per fini agronomici, purché sia garantita la non miscelazione con altre tipologie di acque reflue, con effluenti zootecnici o con rifiuti.
6. L'utilizzazione agronomica delle acque reflue non è consentita dal 1° dicembre fino alla fine del mese di febbraio dell'anno successivo salvo una sospensione temporanea del divieto qualora pervengano richieste formali e motivate da parte di imprese agricole produttrici di acque reflue o da loro organizzazioni rappresentative, sulla base dei bollettini agrometeorologici che attestino le condizioni per la sospensione, secondo le modalità indicate nell'Allegato tecnico alla presente disciplina.
7. Per i quantitativi di azoto delle acque reflue non espressamente indicati nell'Allegato tecnico alla presente disciplina, si dovrà effettuare la determinazione analitica del contenuto di azoto totale.

CAPO III: MODALITA' DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA E DOSI DI APPLICAZIONE

Articolo 22 - Tecniche di distribuzione delle acque reflue

1. Le tecniche di distribuzione delle acque reflue rispettano i criteri stabiliti all'articolo 16 della presente disciplina per la distribuzione degli effluenti di allevamento.
2. L'utilizzazione agronomica delle acque reflue provenienti da piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 3, comma 1, lettera m), è ammessa a condizione che non contengano sostanze naturali pericolose.

Articolo 23 - Dosi di applicazione

1. Le dosi di acque reflue non devono essere superiori ad 1/3 del fabbisogno irriguo delle colture individuato nei Disciplinari di Produzione Integrata della Regione Campania approvati con DGR n. 348 del 19.07.2011 e s.m.i. Per le colture per le quali non sono stati ancora approvati i Disciplinari di Produzione Integrata le acque reflue possono essere utilizzate rispettando il quantitativo massimo di 400 m³ di acque reflue per ettaro all'anno.

TITOLO IV: UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEL DIGESTATO

CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 24 - Criteri generali

1. Ai sensi dell'articolo 52, comma 2-bis, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il presente Titolo disciplina:
 - a) le caratteristiche e le modalità di impiego del digestato prodotto da impianti aziendali o interaziendali di digestione anaerobica alimentati esclusivamente con materiali e sostanze di cui all'articolo 25, comma 1 della presente disciplina e destinato ad utilizzazione agronomica;
 - b) le modalità di classificazione delle operazioni di disidratazione, sedimentazione, chiarificazione, centrifugazione ed essiccazione, filtrazione, separazione solido liquido, strippaggio, nitrificazione, denitrificazione e fitodepurazione.
2. L'utilizzazione agronomica del digestato è finalizzata al recupero delle sostanze nutritive ed ammendanti contenute nello stesso e deve avvenire nel rispetto dei principi e criteri generali stabiliti dal Titolo I della presente disciplina, nel rispetto del bilancio dell'azoto, e a condizione che le epoche e le modalità di distribuzione siano tali da garantire un'efficienza media aziendale dell'azoto pari a quella prevista all'art. 17, comma 1 della presente disciplina.
3. L'utilizzazione agronomica del digestato avviene nel rispetto dei divieti di cui all'articolo 10 della presente disciplina. Nel caso di separazione solido-liquido del digestato, alla frazione solida si applicano i divieti di cui all'articolo 9, alla frazione liquida si applicano i divieti di cui all'articolo 10.

Articolo 25 - Produzione del digestato

1. Ai fini di cui alla presente disciplina, il digestato destinato ad utilizzazione agronomica è prodotto da impianti aziendali o interaziendali alimentati esclusivamente con i seguenti materiali e sostanze, da soli o in miscela tra loro:
 - a) paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), del D.lgs. n. 152/2006;
 - b) materiale agricolo derivante da colture agrarie. Fatti salvi gli impianti da realizzarsi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, per gli impianti autorizzati successivamente all'entrata in vigore del DM 5046/2016, tale materiale non potrà superare il 30 per cento in termini di peso;
 - c) effluenti di allevamento, come definiti all'articolo 3, comma 1, lettera c) della presente disciplina;
 - d) le acque reflue, come definite all'articolo 3, comma 1, lettera f) della presente disciplina;

- e) residui dell'attività agroalimentare di cui all'articolo 3, comma 1 lettera i) della presente disciplina, a condizione che non contengano sostanze pericolose conformemente al regolamento (CE) n. 1907/2006;
 - f) acque di vegetazione dei frantoi oleari e sanse umide anche denocciolate di cui alla legge 11 novembre 1996, n. 574;
 - g) materiale agricolo e forestale non destinato al consumo alimentare di cui alla tabella I B del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012.
2. Il digestato di cui al comma 1, è considerato sottoprodotto ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora prodotto da impianti aziendali o interaziendali alimentati esclusivamente con materiali e sostanze di cui al comma 1 e destinato ad utilizzazione agronomica nel rispetto delle disposizioni di cui al presente titolo.
3. Ai fini della presente disciplina, il digestato agrozootecnico è prodotto con materiali e sostanze di cui al comma 1, lettere a), b), c) e h). Il digestato agroindustriale è prodotto con i materiali di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g), eventualmente anche in miscela con materiali e sostanze di cui al comma 1, lettere a), b), c) e h).

Articolo 26 - Digestato destinato ad operazioni di essiccamento e valorizzazione energetica

1. È vietata l'utilizzazione agronomica del digestato agrozootecnico o agroindustriale prodotto con l'aggiunta di:
- a) sfalci o altro materiale vegetale utilizzato per operazioni di messa in sicurezza o bonifica di siti contaminati;
 - b) sfalci o altro materiale vegetale proveniente da terreni in cui non sono consentite le colture alimentari, qualora l'analisi effettuata sul medesimo digestato riveli la presenza delle sostanze contaminanti di cui alla Tabella 1, colonna A dell'Allegato 5 al Titolo V, Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Il digestato di cui al comma 1 è sottoposto a processi di essiccazione finalizzati a ridurre il rischio di dispersione delle sostanze pericolose eventualmente contenute e successivamente avviato ad operazioni di valorizzazione energetica, tra cui preferibilmente l'incenerimento.
3. I materiali di cui al comma 1, lettera a) sono rifiuti, e rientrano nell'ambito di applicazione della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
4. Il digestato di cui al comma 1, lettera b, ai fini dell'utilizzazione agronomica, deve essere sottoposto preventivamente al protocollo analitico di cui all'Allegato tecnico, Parte 6.7

Articolo 27 - Criteri per la qualificazione del digestato come sottoprodotto

1. Ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dal DM n. 5046/2016, il digestato di cui alla presente disciplina è un sottoprodotto e non rifiuto se il produttore del digestato medesimo dimostra che sono rispettate le seguenti condizioni:

- a) il digestato è originato da impianti di digestione anaerobica, autorizzati secondo la normativa vigente, alimentati esclusivamente con materiali e sostanze di cui all'articolo 25 comma 1;
- b) è certo che il digestato sarà utilizzato a fini agronomici da parte del produttore o di terzi, secondo le modalità di cui al presente Titolo. La certezza dell'utilizzo deve essere dimostrata dal produttore, e può desumersi, in caso di impiego in un'azienda diversa da quella di produzione o consorziata, dall'esistenza di rapporti contrattuali tra il produttore del digestato e l'utilizzatore o gli utilizzatori dello stesso, qualora dal documento di cessione emerga con chiarezza l'oggetto della fornitura, la durata del rapporto e le modalità di consegna. L'esistenza di rapporti contrattuali tra produttore ed utilizzatore del digestato non esonera il produttore dall'obbligo di inviare al STP la comunicazione di cui all'articolo 4 della presente disciplina, quando dovuta;
- c) il digestato può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale. Ai fini di cui al presente comma rientrano nella normale pratica industriale le operazioni di trattamento funzionali all'utilizzazione agronomica del digestato effettuate nel rispetto delle disposizioni della presente disciplina. In particolare, si considerano normale pratica industriale le operazioni di disidratazione, sedimentazione, chiarificazione, centrifugazione ed essiccazione, filtrazione, separazione solido liquido, strippaggio, nitrificazione denitrificazione, fitodepurazione, effettuate nel rispetto dell'articolo 36 della presente disciplina. Fatte salve le operazioni su richiamate, finalizzate a migliorare l'efficienza e le caratteristiche nutritive e ammendanti del digestato, non si considerano rientranti nella normale pratica industriale le attività e le operazioni di trasformazione del digestato che sono finalizzate a conferire al materiale le caratteristiche ambientali o sanitarie necessarie per consentirne l'utilizzazione agronomica;
- d) il digestato soddisfa i requisiti di cui alla presente disciplina e, in particolare, quelli individuati all'Allegato tecnico, Parte 6, nonché le norme igienico-sanitarie, di tutela ambientale comunque applicabili.

Articolo 28 - Adempimenti del produttore o utilizzatore di digestato

1. Le imprese che producono e/o utilizzano digestato, sono tenute a presentare al STP competente la comunicazione di cui all'articolo 4 della presente disciplina, secondo le modalità indicate nell'Allegato tecnico. La comunicazione deve contenere anche i seguenti elementi:

- a) indicazione del tipo di digestato prodotto dall'impianto di digestione anaerobica tra quelli menzionati nell'articolo 25, comma 3;
- b) indicazione delle matrici in ingresso all'impianto di digestione anaerobica, tra quelli di cui all'articolo 25, comma 1, specificando il soggetto fornitore;

c) nel caso del digestato agroindustriale, elementi atti a dimostrare che le matrici in ingresso nell'impianto di digestione anaerobica rispettano i requisiti di cui all'articolo 32, come specificato nell'Allegato tecnico alla presente disciplina.

2. Le aziende produttrici di cui al comma 1 sono altresì tenute ai seguenti adempimenti:

- a) tenuta di un registro dei materiali di ingresso nell'impianto, come definito in fase di autorizzazione ambientale, da esibire in caso di controllo da parte delle autorità competenti;
- b) redazione e conservazione delle registrazioni delle operazioni di utilizzazione agronomica del digestato sui terreni nella propria disponibilità oppure di contratti di conferimento del digestato a soggetti terzi;
- c) redazione del PUA, secondo quanto previsto all'articolo 5 della presente disciplina;

Articolo 29 - Criteri generali di utilizzazione agronomica del digestato

1. L'utilizzazione agronomica del digestato avviene nel rispetto del limite di azoto al campo di 170 kg per ettaro per anno in zone vulnerabili, o di 340 kg per ettaro per anno nelle zone non vulnerabili, al raggiungimento dei quali concorre per la sola quota che proviene dagli effluenti di allevamento. La quota di digestato che proviene dalla digestione di altri materiali di origine non zootecnica è conteggiata tra le altre fonti nel bilancio dell'azoto, così come previsto dal PUA di cui all'articolo 5.

2. Il calcolo dell'azoto nel digestato è effettuato secondo le indicazioni di cui alla Parte 6 dell'Allegato tecnico alla presente disciplina.

CAPO II: UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEL DIGESTATO AGROZOOTECNICO

Articolo 30 - Produzione del digestato agrozootecnico

1. Gli impianti che producono digestato agrozootecnico destinato ad utilizzazione agronomica sono autorizzati in conformità alla normativa applicabile agli impianti produttivi di settore.

2. I legali rappresentanti degli impianti di cui al comma 1 inviano al/ai STP la comunicazione di cui all'articolo 4 della presente disciplina, appositamente integrata, anche in conformità con quanto previsto dall'articolo 28, comma 1.

3. Le caratteristiche di qualità del digestato agrozootecnico sono definite nella Parte 6 dell'Allegato tecnico alla presente disciplina.

4. Il produttore del digestato certifica i contenuti di elementi nutritivi, la quota parte derivante da effluenti zootecnici, e attesta il rispetto dei limiti di cui all'Allegato tecnico alla presente disciplina, con frequenza almeno semestrale oppure ogni volta che si verifichi una variazione quali-quantitativa delle tipologie di matrici in ingresso all'impianto di digestione anaerobica tale da determinare una variazione superiore al 10% degli elementi nutritivi o dei contenuti in elementi indicati nell'Allegato tecnico.

Articolo 31 - Criteri generali di utilizzazione agronomica del digestato agrozootecnico

1. L'utilizzazione agronomica del digestato agrozootecnico avviene nel rispetto del limite di azoto al campo di 170 kg per ettaro per anno in zone vulnerabili o di 340 kg per ettaro per anno nelle zone non vulnerabili, al raggiungimento dei quali concorre per la sola quota che proviene dalla digestione di effluenti di allevamento. La quota di digestato che proviene dalla digestione di altri materiali e sostanze di origine non zootecnica è conteggiata tra le altre fonti di azoto nel bilancio di azoto così come previsto dal PUA di cui all'articolo 5.
2. Il calcolo dell'azoto nel digestato è effettuato secondo le indicazioni dell'Allegato tecnico alla presente disciplina. La quantità di azoto al campo del digestato è definita come somma dell'azoto zootecnico al campo e dell'azoto contenuto negli altri materiali o sostanze in ingresso all'impianto, quest'ultimo ridotto del 20 per cento per tenere conto delle emissioni in atmosfera nella fase di stoccaggio.

CAPO III: UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEL DIGESTATO AGROINDUSTRIALE

Articolo 32 - Utilizzazione agronomica del digestato agroindustriale

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 27, l'utilizzazione agronomica del digestato agroindustriale è ammessa solo qualora le sostanze e i materiali di cui all'articolo 25, comma 1, lettere d), e), f) e g), in ingresso nell'impianto di digestione anaerobica:
 - a) provengano dalle attività agricole o agroalimentari svolte dalla medesima impresa che ha la proprietà o la gestione dell'impianto di digestione anaerobica che alimentano, nel caso di impianto aziendale, oppure, nel caso di impianto interaziendale, provengano dalle attività delle imprese agricole o agroalimentari associate o consorziate con l'impresa che ha la proprietà o la gestione dell'impianto o che abbiano stipulato con essa apposito contratto di durata minima pluriennale;
 - b) sono originate da un processo di produzione agricola o agroalimentare di cui costituiscono parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tali sostanze o materiali;
 - c) è certo che sono utilizzate per alimentare l'impianto di digestione anaerobica;
 - d) possono essere immesse direttamente nell'impianto di digestione anaerobica, e non necessitano di ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
 - e) non si tratta di materiali o sostanze pericolose o inquinanti e il loro utilizzo per la produzione di digestato avvenga nel rispetto della presente disciplina.
2. Il digestato agroindustriale prodotto da impianti aziendali o interaziendali alimentati con materiali e sostanze diversi da quelli di cui all'articolo 25, comma 1 non può essere utilizzato agronomicamente ed il suo impiego rientra nell'ambito di applicazione della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3. Gli impianti di trattamento di materiali e sostanze di cui alle lettere d), e), f) e g), non conformi ai requisiti di cui al comma 1, operano ai sensi della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche sotto il profilo delle autorizzazioni.

Articolo 33 - Produzione del digestato agroindustriale

1. Gli impianti che producono digestato agroindustriale di cui all'articolo 25, comma 3, destinato ad utilizzazione agronomica sono autorizzati in conformità alla normativa applicabile agli impianti produttivi di settore.
2. I legali rappresentanti degli impianti di cui al comma 1 inviano al/ai STP competente la comunicazione di cui all'articolo 4, anche in conformità con quanto previsto dall'articolo 28, comma
3. Le caratteristiche di qualità del digestato agroindustriale sono definite nella Parte 6 dell'Allegato tecnico alla presente disciplina.
4. Il produttore del digestato certifica i contenuti di elementi nutritivi, e la quota parte derivante da effluenti zootecnici, e attesta il rispetto dei limiti di cui all'Allegato tecnico, con frequenza almeno semestrale oppure ogni volta che si verifichi una variazione quali-quantitativa delle tipologie di matrici in ingresso all'impianto di digestione anaerobica tale da determinare una variazione superiore al 10% degli elementi nutritivi o dei contenuti in elementi indicati nell'Allegato tecnico.

Articolo 34 - Criteri generali di utilizzazione agronomica del digestato agroindustriale

1. L'utilizzazione agronomica del digestato agroindustriale avviene nel rispetto del limite di azoto al campo di 170 kg per ettaro per anno, al raggiungimento dei quali concorre per la sola quota che proviene dagli effluenti di allevamento, in zone vulnerabili, o di 340 kg per ettaro per anno nelle zone non vulnerabili, qualora nelle matrici in ingresso siano presenti effluenti di allevamento.
2. Nel caso in cui il digestato agroindustriale sia prodotto anche con effluenti di allevamento il raggiungimento dei limiti di cui al comma 1 è calcolato con riferimento alla sola quota che proviene dalla digestione di effluenti di allevamento. La quota di digestato che proviene dalla digestione di altri materiali e sostanze di origine non zootecnica è conteggiata tra le altre fonti di azoto nel bilancio di azoto così come previsto dal PUA di cui all'articolo 5.
3. Il calcolo dell'azoto nel digestato è effettuato secondo le indicazioni dell'Allegato tecnico alla presente disciplina. La quantità di azoto al campo del digestato è definita come somma dell'azoto zootecnico al campo e dell'azoto contenuto nelle altre biomasse in ingresso all'impianto, quest'ultimo ridotto del 20% per tenere conto delle emissioni in atmosfera nella fase di stoccaggio.

CAPO IV: DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 35 - Stoccaggio delle matrici in ingresso e del digestato

1. Le operazioni di trattamento e lo stoccaggio dei materiali e delle sostanze destinati alla digestione anaerobica di cui all'articolo 25, comma 1, vengono effettuate secondo le disposizioni specificamente

applicabili a ciascuna matrice in ingresso, come definite ai Titoli II e III. Per le matrici diverse dagli effluenti e dalle acque reflue, le operazioni di stoccaggio e trattamento avvengono in maniera da non pregiudicare la tutela dell'ambiente e della salute umana ed in particolare la qualità delle acque e comunque nel rispetto delle disposizioni relative allo stoccaggio dei letami in caso di materiali palabili, e allo stoccaggio dei liquami in caso di materiali non palabili.

2. Lo stoccaggio del digestato prodotto dal processo di digestione anaerobica avviene secondo le modalità individuate all'articolo 15 della presente disciplina qualora tale matrice abbia caratteristiche di non palabilità, e secondo le modalità di cui all'articolo 12 qualora abbia caratteristiche di palabilità.

3. I contenitori per lo stoccaggio del digestato di cui alla presente disciplina sono conformi alle disposizioni di cui all'articolo 15, fatto salvo il comma 6 dell'articolo 15.

Articolo 36 - Modalità di trattamento del digestato

1. Ai fini di cui all'articolo 27, comma 1, lettera c), rientrano in ogni caso nella normale pratica industriale le seguenti operazioni:

- a) "disidratazione": il trattamento che riduce il contenuto di acqua nei materiali densi ottenuti dalla separazione solido-liquido e dai trattamenti di seguito considerati, effettuato con mezzi meccanici quali centrifugazione e filtrazione;
- b) "sedimentazione": l'operazione di separazione delle frazioni solide del digestato ottenuta mediante lo sfruttamento dei principi di gravità, in condizioni statiche;
- c) "chiarificazione": il trattamento di separazione del contenuto delle frazioni solide contenute nel mezzo liquido del digestato, dopo separazione solido-liquido, effettuato con mezzi fisici quali centrifugazione, filtrazione, sedimentazione;
- d) "centrifugazione": il trattamento di separazione solido liquido che sfrutta specificamente la differente densità dei solidi mediante l'impiego specifico della forza centrifuga e relative attrezzature;
- e) "essiccazione": il trattamento di eliminazione del contenuto di umidità delle frazioni solide del digestato, precedentemente separate dal mezzo liquido, ottenuto mediante l'impiego di energia termica con evaporazione del contenuto idrico;
- f) "separazione solido-liquido": l'operazione di separazione delle frazioni solide dal mezzo liquido del digestato effettuata con tecniche che sfruttano principi fisici differenti;
- g) "strippaggio": processo di rimozione dell'azoto, che agendo sulla temperatura, sull'agitazione meccanica e/o sul PH, produce una volatilizzazione dell'ammoniaca che viene poi fissata come sale d'ammonio in una torre di lavaggio (scrubber);
- h) "nitrificazione e denitrificazione": trattamento biologico per la rimozione dell'azoto, che avviene in due fasi, una aerata per la nitrificazione e la seconda in condizioni di anossia per la denitrificazione. Le due fasi del processo possono avvenire in due vasche separate, oppure, in tempi diversi nella stessa vasca variando ciclicamente le fasi operative dell'impianto;

- i) "fitodepurazione": sistema biologico di trattamento, costituito da vasche riempite di substrato permeabile sul quale sono insediate piante palustri. L'asportazione dell'azoto avviene attraverso il metabolismo batterico, per assorbimento delle piante e per sedimentazione;
- j) ogni altro trattamento, autorizzato dalle autorità competenti, che consenta la valorizzazione agronomica del digestato e/o ne migliori la compatibilità ambientale.

Articolo 37 - Tecniche di distribuzione e dosi di applicazione del digestato

1. Le tecniche di distribuzione del digestato devono rispettare quanto previsto all'articolo 16.
2. Le dosi di applicazione dei digestati devono rispettare il bilancio di azoto come definito dal PUA, nonché i limiti di azoto al campo per le zone vulnerabili e non vulnerabili.
3. La frazione liquida del digestato uscente dalle operazioni di separazione solido-liquida viene destinata preferibilmente alla fertirrigazione.

TITOLO V: PROGRAMMA D'AZIONE PER LE ZONE VULNERABILI AI NITRATI

CAPO I: GESTIONE DELL'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DELLE ACQUE REFLUE, DEI CONCIMI AZOTATI E DEGLI AMMENDANTI ORGANICI

Articolo 38 - Disposizioni generali

1. Nelle zone designate vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi dell'articolo 92 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 l'utilizzazione agronomica dei materiali e delle sostanze di cui all'articolo 2, commi 1 e 2 della presente disciplina, nonché l'utilizzazione agronomica dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 avviene nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Titolo V, volte in particolare a:

- a) proteggere e risanare le zone vulnerabili dall'inquinamento provocato da nitrati di origine agricola;
- b) limitare l'applicazione al suolo dei fertilizzanti azotati sulla base dell'equilibrio tra il fabbisogno prevedibile di azoto delle colture e l'apporto alle colture di azoto proveniente dal suolo e dalla fertilizzazione, in coerenza anche con il CBPA;
- c) promuovere strategie di gestione integrata degli effluenti zootecnici per il riequilibrio del rapporto agricoltura-ambiente, tra cui l'adozione di modalità di allevamento e di alimentazione degli animali finalizzate a contenere, già nella fase di produzione, le escrezioni di azoto.

2 Per i siti Natura 2000 che comprendono zone vulnerabili all'inquinamento da nitrati di origine agricola i Piani di Gestione, in presenza di esigenze Sito-specifiche di conservazione

degli habitat e delle specie di importanza comunitaria, potranno prevedere misure Sito-specifiche più restrittive di quelle previste dal presente Programma d'azione.

3. La Regione Campania, ai sensi della Legge regionale 11 novembre 2019 n. 20, cura l'adozione e l'attuazione di programmi per la formazione e l'informazione obbligatoria degli agricoltori e degli allevatori, al fine di promuovere la corretta applicazione del Codice di buona pratica agricola con l'obiettivo:

- a) di far conoscere alle aziende situate nelle zone vulnerabili e sensibili le norme in materia di campionamento acque reflue e acque fertilizzanti attraverso l'azione di carattere divulgativo;
- b) formare personale aziendale sulle tecniche di autocontrollo per mantenere aggiornato il livello di conformità aziendale sulle normative aziendali sorgenti;
- c) mettere a punto un sistema permanente di consulenza ambientale rivolto alle aziende;
- d) promuovere la graduale penetrazione nelle aziende dei sistemi di gestione ambientale.

Articolo 39 - Divieti di utilizzazione dei letami e dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al D.lgs. 29 aprile 2010, n. 75

1. L'utilizzazione agronomica del letame e dei materiali ad esso assimilati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera e) della presente disciplina, nonché dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al D.lgs. 29 aprile 2010, n. 75, è vietato:

- a) almeno entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
- b) almeno entro 25 metri di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali, marino-costiere e di transizione, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.

1-bis. Le distanze di cui ai punti a) e b) del comma 1 del presente articolo sono raddoppiate quando i corsi d'acqua superficiali, le acque lacuali, marino costiere e di transizione sono classificati in uno stato di qualità ecologico sufficiente, scarso o cattivo ai sensi del D.M. n.260/2021.

2. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a), b), e), f) g) h) della presente disciplina.

3. Nelle fasce di divieto di cui al comma 1 del presente articolo, è obbligatoria una copertura vegetale permanente, anche spontanea, ed è raccomandata la costituzione di siepi e di coperture boscate, così come previsto dal DM 5046/2016 e dall'Allegato II dello stesso decreto. Qualora tali interventi interessino ambiti perifluviali e/o peri lacuali ascrivibili ad habitat di interesse comunitario, è obbligatorio l'utilizzo di specie vegetali coerenti con la vegetazione spontanea caratteristica del contesto naturale di riferimento, così come indicate nella tabella F dell'Allegato tecnico alla presente disciplina.

4. L'utilizzo dei letami è vietato dal 1° dicembre fino alla fine del mese di febbraio dell'anno successivo, fatta eccezione per il letame bovino, ovicaprino e di equidi che possono essere utilizzati anche nei mesi invernali, fatta eccezione per il periodo 15 dicembre - 15 gennaio, quando utilizzato su pascoli e prati permanenti o avvicendati ed in preimpianto di colture orticole.

5. L'utilizzo dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al D.lgs. 29 aprile 2010, n. 75, è vietato dal 1° dicembre fino alla fine del mese di febbraio dell'anno successivo, ad eccezione

dell'ammendante compostato verde e dell'ammendante compostato misto che possono essere utilizzati anche nei mesi invernali in presenza di tenori di azoto totale inferiori al 2,5 per cento sul secco di cui non oltre il 20 per cento in forma ammoniacale.

6. l'utilizzo dei materiali assimilati ai letami è vietato dal 1° dicembre fino alla fine del mese di febbraio dell'anno successivo, fatta eccezione per le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65% il cui utilizzo è vietato dal 1° novembre alla fine del mese di febbraio dell'anno successivo.

7. l'utilizzo dei concimi non interrati è vietato nelle 24 ore precedenti l'intervento irriguo, nel caso di irrigazione per scorrimento.

8. È vietato l'utilizzo dei letami, dei materiali assimilati, dei concimi azotati e ammendanti organici:

- a) su terreni con pendenza maggiore del 15%;
- b) su terreni con pendenza maggiori dell'8% senza copertura.

8-bis Su terreni con pendenza maggiore del 2%, fatto salvo quanto previsto al comma 8 del presente articolo, la distribuzione dei letami, dei materiali assimilati, dei concimi azotati e degli ammendanti organici deve essere seguita dall'interramento degli stessi nelle 24 ore successive allo spandimento."

9. L'utilizzo dei concimi azotati e ammendanti organici è consentito esclusivamente:

- a) in presenza della coltura;
- b) al momento della semina;
- c) per le colture arboree in fase di impianto, limitatamente agli ammendanti organici di cui sopra;
- d) nei seguenti casi di presemina:
 - d.1. su colture annuali a ciclo primaverile estivo, limitando al massimo il periodo intercorrente tra fertilizzazione e semina;
 - d.2. con impiego di concimi contenenti più elementi nutritivi; in questi casi la somministrazione di azoto in presemina non può essere superiore a 30 kg per ettaro.

10. Salvo norme più restrittive indicate per le singole colture, non sono ammessi apporti in un'unica soluzione superiori a 100 kg di azoto per ettaro per le colture erbacee ed orticole ed a 60 kg di azoto di azoto per ettaro per le colture arboree.

11. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, non si applicano ai seguenti casi:

- a) canali artificiali, con arginatura coincidente con la sponda;
- b) canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi direttamente ai corsi d'acqua superficiali;
- c) sistemi di scolo aziendale, purché non connessi direttamente ai corsi d'acqua superficiali.

11-bis Nei casi di cui al comma 11 del presente articolo, si raccomanda l'introduzione di fasce tampone

di 2 metri di ampiezza se la distribuzione è effettuata con tecniche di spandimento per iniezione o distribuzione a strisce, o di 4 metri per spandimenti superficiali. L'ampiezza della fascia tampone è raddoppiata in presenza di pendenze superiori al 2%.

12. Per le colture ortofloricole e vivaistiche protette o in pieno campo che utilizzano l'azoto in misura significativa anche nella stagione autunno-invernale, i concimi azotati e ammendanti organici

possono essere utilizzati anche dal 1° dicembre fino alla fine del mese di febbraio a condizione che

gli apporti massimi di concimi azotati per intervento, tenuto conto della quantità massima di azoto indicata nel Piano di concimazione aziendale e ferme restanti le dosi massime di azoto per coltura (MAS, tabella D dell'Allegato tecnico) indicate nel presente Programma d'azione, siano al massimo di 50 kg/ha.

13. Ai sensi dell'art. 40, comma 2 del DM 5046/2016, nel periodo di divieto dal 1° dicembre fino alla fine del mese di febbraio di ogni anno, in relazione alle specifiche condizioni pedoclimatiche e sulla base di una relazione tecnica da trasmettere al Ministero dell'Ambiente, possono essere concesse delle sospensioni al divieto di utilizzazione agronomica dei letami per periodi non continuativi correlati all'andamento meteorologico con le modalità di cui all'Allegato tecnico Parte 4.

Articolo 40 - Divieti di utilizzazione dei liquami

1. L'utilizzo di liquami e dei materiali ad essi assimilati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera d) della presente disciplina, nonché del digestato, è vietato:

- a) almeno entro 10 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
- b) almeno entro 30 metri di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacuali, marino-costiere e di transizione, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.
- c) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero ed a ripristino ambientale;
- d) nei boschi, ad esclusione degli effluenti di allevamento rilasciati dagli animali nell'allevamento brado;
- e) almeno entro 10 metri dalle strade ed entro 100 metri dagli immobili adibiti a civile abitazione, a meno che i liquami, al fine di evitare le emissioni sgradevoli, non vengano interrati contestualmente allo spandimento;
- f) nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
- g) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;
- h) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;
- i) nei seguenti casi di terreni in pendenza:
 - i.1 su terreni con pendenza maggiore del 15%;
 - i.2 su terreni con pendenza maggiore dell'8% senza copertura;

i-bis) la distribuzione dei liquami su terreni con pendenza maggiore del 2%, fatto salvo quanto previsto alla lettera i) del comma 1 del presente articolo, deve avvenire con le seguenti modalità:

i-bis.1 iniezione diretta al terreno;

i-bis.2 sui seminativi in prearatura mediante spandimento superficiale a bassa pressione con interrimento entro le 12 ore;

i-bis.3 sulle colture prative, mediante spandimento a raso;

i-bis.4 su colture cerealicole o di secondo raccolto, in copertura, adottando una distribuzione rasoterra a strisce o superficiale a bassa pressione;

i-bis.5 sui seminativi, durante le operazioni di aratura, mediante spandimento per scorrimento dentro il solco aperto dall'aratro, con interrimento immediato;”

j) su colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;

k) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi di acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;

l) le distanze di cui ai punti a) e b) del comma 1 del presente articolo sono raddoppiate quando i corsi d'acqua superficiali, le acque lacuali, marino costiere e di transizione sono classificati in uno stato di qualità ecologico sufficiente, scarso o cattivo ai sensi del D.M. n. 260/2021.

2. Nelle fasce di divieto di cui al comma 1, lettere a) e b) del presente articolo, è obbligatoria una copertura vegetale permanente, anche spontanea, ed è raccomandata la costituzione di siepi e di coperture boscate, così come previsto dal D.M. 5046/2016 e dall'Allegato II dello stesso decreto. Qualora tali interventi interessino ambiti perifluviali e/o peri lacuali ascrivibili ad habitat di interesse comunitario, è obbligatorio l'utilizzo di specie vegetali coerenti con la vegetazione spontanea caratteristica del contesto naturale di riferimento, così come indicate nella tabella F dell'Allegato tecnico alla presente disciplina.

3. Per i liquami e materiali ad essi assimilati e per le acque reflue è fatto altresì divieto di utilizzo:

a) dal 1° dicembre fino alla fine di febbraio nei terreni con prati, ivi compresi i medica, cereali autunno - vernini, colture ortive, arboree con inerbimento permanente o con residui colturali ed in preparazione dei terreni per la semina primaverile anticipata;

b) dal 1° novembre fino alla fine di febbraio nei terreni destinati ad altre colture.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, non si applicano ai seguenti casi:

a) canali artificiali, con arginatura coincidente con la sponda;

b) canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi direttamente ai corsi d'acqua superficiali;

d) sistemi di scolo aziendale purché non connessi direttamente ai corsi d'acqua superficiali.

4.bis Nei casi di cui al comma 4 del presente articolo, si raccomanda l'introduzione di fasce tampone di 2 metri di ampiezza se la distribuzione è effettuata con tecniche di spandimento

per iniezione o distribuzione a strisce, o di 4 metri per spandimenti superficiali. L'ampiezza della fascia tampone è raddoppiata in presenza di pendenze superiori al 2%.

5. Ai sensi dell'art. 40, comma 2 del D.M. 5046/2016, nel periodo di divieto dal 1° dicembre fino alla fine del mese di febbraio di ogni anno, in relazione alle specifiche condizioni pedoclimatiche e sulla base di una relazione tecnica da trasmettere al Ministero dell'Ambiente, possono essere concesse delle sospensioni al divieto di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento per periodi non continuativi correlati all'andamento meteorologico con le modalità di cui all'Allegato tecnico Parte 4.

Articolo 41 - Caratteristiche dello stoccaggio

1. Per le caratteristiche e il dimensionamento dei contenitori per lo stoccaggio dei letami, liquami e digestato si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 11, e agli articoli 12, 15 e 35 della presente disciplina.

2. Per le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65%, la capacità di stoccaggio non deve essere inferiore al volume di materiale prodotto in 120 giorni.

3. Lo stoccaggio dei liquami in zone vulnerabili da nitrati deve essere realizzato in modo da poter accogliere anche le acque di lavaggio delle strutture, degli impianti e delle attrezzature zootecniche, fatta eccezione per le trattorie agricole, quando queste acque vengano destinate all'utilizzazione agronomica. Alla produzione complessiva di liquami da stoccare deve essere sommato il volume delle acque meteoriche, convogliate nei contenitori dello stoccaggio da superfici scoperte interessate dalla presenza di effluenti zootecnici.

4. Per gli allevamenti di bovini da latte, bufalini, equini e ovicaprini in aziende con terreni caratterizzati da assetti colturali che prevedono la presenza di pascoli o prati di media o lunga durata o cereali autunno-vernini, ivi compresi i medicaia, i contenitori per lo stoccaggio dei liquami e dei materiali ad essi assimilati devono avere un volume non inferiore a quello del liquame prodotto in allevamenti stabulati in 90 giorni.

5. In assenza degli assetti colturali di cui al comma 4 del presente articolo ed in presenza di tipologie di allevamento diverse da quelle del medesimo comma 4, il volume di stoccaggio non deve essere inferiore a quello del liquame prodotto in 150 giorni.

6. Per i nuovi allevamenti e per gli ampliamenti di quelli esistenti non sono considerate utili al calcolo dei volumi di stoccaggio le fosse sottostanti i pavimenti fessurati e grigliati.

7. Per le caratteristiche e il dimensionamento dei contenitori per lo stoccaggio delle acque reflue si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21.

8. I liquidi di sgrondo dei materiali palabili vengono assimilati, per quanto riguarda il periodo di stoccaggio, ai materiali non palabili come trattati ai commi 4 e 5 del presente articolo.

9. Per tutto quanto altro riguarda le disposizioni e le prescrizioni inerenti alle caratteristiche dello stoccaggio degli effluenti e dei materiali assimilati, si rimanda a quanto disposto nella parte 7 dell'Allegato tecnico.

Articolo 42 - Accumulo temporaneo di letami

1. Fatto salvo tutto quanto altro previsto all'art. 13 "Accumulo dei letami" e all'Art. 14 "Divieti di accumulo", l'accumulo temporaneo di letami e delle lettiere esauste degli allevamenti avicunicoli è ammesso per un periodo non superiore a tre mesi.

Articolo 43 - Dosi di applicazione

1. La quantità di effluente zootecnico applicata al terreno ai fini dell'utilizzazione agronomica deve tenere conto del bilancio dell'azoto.

2. La quantità di effluente non deve in ogni caso determinare un apporto di azoto superiore a 170 kg per ettaro e per anno, inteso come quantitativo medio aziendale, comprensivo delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo e degli eventuali fertilizzanti organici derivanti dagli effluenti di allevamento di cui al D.lgs. n.75/2010 e dalle acque reflue di cui alla presente disciplina.

3. Il quantitativo di azoto prodotto in allevamento è calcolato sulla base dei valori di cui alla tabella B dell'Allegato tecnico alla presente disciplina. Particolari modalità di gestione e trattamento degli effluenti che determinano valori diversi di quantità e di caratteristiche degli effluenti rispetto a quanto riportato nella sopraindicata documentazione tecnica dovranno essere giustificati da una relazione tecnica a firma di un tecnico competente in materia, iscritto all'Ordine professionale, allegata alla documentazione da inoltrare alle Unità Operative Dirigenziali Settori Tecnico Provinciali della Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali competenti per territorio.

4. Per il calcolo dei fabbisogni delle colture si deve fare riferimento a quanto indicato nella vigente "Guida alla Concimazione" della Regione Campania di cui al DRD n.37 del 26/03/2020. Nelle more dell'aggiornamento della suddetta Guida è obbligatorio il rispetto dei MAS di cui all'art. 3, comma 1, lettera s) della presente disciplina e riportati nella tabella D dell'Allegato tecnico.

5. Le dosi di effluente zootecnico, applicate nel rispetto del bilancio dell'azoto, e l'eventuale integrazione di concimi azotati e ammendanti organici, sono indicate nel Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) di cui all'art. 5 della presente disciplina. Per le aziende che utilizzano effluenti anche in zone non vulnerabili, il quantitativo medio aziendale di 170 kg per ettaro per anno deve intendersi riferito esclusivamente alla superficie ricadente in zona vulnerabile.

Articolo 44 - Modalità di distribuzione degli effluenti di allevamento, del digestato e di altri fertilizzanti azotati

1. Al fine di contenere le dispersioni di nutrienti nelle acque superficiali e profonde, le tecniche di distribuzione e le altre misure adottate devono assicurare:

- a) l'uniformità di applicazione del fertilizzante;
- b) l'elevata utilizzazione degli elementi nutritivi ottenibile con un insieme di buone pratiche che comprende la somministrazione dei fertilizzanti azotati il più vicino possibile al momento della loro utilizzazione, il frazionamento della dose con il ricorso a più

applicazioni ripetute nell'anno ed il ricorso a mezzi di spandimento atti a minimizzare le emissioni di azoto in atmosfera;

- c) la corretta applicazione al suolo sia di concimi azotati e ammendanti organici di cui al D.lgs. n. 75 del 2010, sia di effluenti di allevamento, sia di acque reflue di cui al Titolo III della presente disciplina, conformemente alle disposizioni di cui al CBPA e del presente Programma d'azione;
- d) l'adozione di sistemi di avvicendamento delle colture nella gestione dell'uso del suolo conformemente alle disposizioni del CBPA e del presente Programma d'azione;
- e) la conformità delle pratiche irrigue alle disposizioni di cui al CBPA e del presente Programma d'azione;
- f) al di fuori del periodo di durata del ciclo della coltura principale, devono essere garantite o una copertura dei suoli tramite colture intercalari o colture di copertura, secondo le disposizioni contenute nel CBPA e del presente Programma d'azione o altre pratiche colturali atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati, quali l'interramento di paglie e stocchi.

2. Al fine di contenere i rilasci di azoto dal suolo alle acque e le emissioni in atmosfera di azoto ammoniacale e di odori molesti, la distribuzione al suolo degli effluenti di allevamento e di altri fertilizzanti azotati si deve svolgere secondo le seguenti modalità:

- a) la distribuzione dei liquami e del digestato non palabile, con erogatori deve avvenire a pressioni di esercizio inferiori a 6 atmosfere alla pompa;
- b) i liquami, i letami, il digestato, gli ammendanti organici, se distribuiti su terreno nudo o con residui colturali, devono essere incorporati nel terreno entro ventiquattro ore dalla loro applicazione. Sono esclusi da tali modalità gli appezzamenti coltivati con copertura vegetale in atto e anche quelli con semina già effettuata.

3. Per situazioni in cui si renda necessario ridurre ulteriormente il rischio di emissioni, gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica possono disporre l'adozione delle seguenti tecniche di distribuzione dei liquami e dei materiali ad essi assimilati:

- a) iniezione diretta al suolo, con profondità indicativa 0,10-0,20 metri;
- b) spandimento superficiale a bassa pressione, con rilascio al suolo del liquame per semplice caduta, per esempio da ugelli montati su ali distributrici e muniti di dispositivo rompigitto, seguito da interrimento entro ventiquattro ore;
- c) spandimento radente in bande su colture erbacee in copertura;
- d) spandimento radente il suolo su colture prative con leggera scarificazione;
- e) distribuzione per solchi aperti.

4. L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, palabili e non palabili, ad esclusione dei concimi minerali, deve essere effettuata garantendo comunque il rispetto di una distanza:

- a) non inferiore a 100 metri dagli immobili adibiti a civile abitazione;
- b) di almeno 10 metri da strade statali, provinciali, comunali per materiali non palabili.

5. Dopo il deposito a piè di campo la distribuzione dei materiali palabili deve essere conclusa entro 24 ore.

CAPO II: GESTIONE DELLA FERTILIZZAZIONE

Articolo 45 - Misure obbligatorie

1. L'azienda agricola che presenta più del 30% della superficie agricola utilizzabile ricadente all'interno delle Zone Vulnerabili ai Nitrati deve disporre di un Piano di Concimazione Aziendale (PCA) nel quale sono definiti i quantitativi massimi dei macro-elementi nutritivi distribuibili annualmente per coltura o per ciclo colturale. I quantitativi di macro-elementi da apportare devono essere calcolati adottando il metodo del bilancio secondo quanto indicato nella "Guida alla concimazione" vigente della Campania.
2. Sono esentate dal disporre di un PCA le aziende agricole che:
 - a) pur ricadenti in ZVN, dispongono di una superficie aziendale utilizzabile (SAU) totale inferiore a 0,300 ettari;
 - b) presentano una superficie agricola utilizzabile (SAU) ricadente in ZVN inferiore a 0,300 ettari.
3. L'azienda agricola che presenta tutta o parte della propria superficie agricola utilizzabile ricadente in Zona Vulnerabile ai Nitrati dovrà registrare tutte le operazioni colturali di fertilizzazione organica e inorganica, sul Registro delle operazioni colturali per la produzione Integrata e/o sul Registro delle utilizzazioni degli effluenti. Le registrazioni dovranno essere conservate per 5 anni a disposizione dell'autorità competente al controllo.
4. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti per l'utilizzazione degli effluenti zootecnici, le unità di azoto, apportate con i fertilizzanti, sia organici che minerali, non devono essere superiori ai limiti, definiti in funzione delle colture, dei MAS di cui all'art. 3, comma 1, lettera s) della presente disciplina e riportati nella tabella D dell'Allegato tecnico.
5. L'elaborazione del Piano di Concimazione Aziendale (PCA) comporta la definizione dei seguenti elementi:
 - a) Dati identificativi degli appezzamenti:
 - a.1. all'interno della superficie aziendale devono essere individuate le aree omogenee per caratteristiche pedologiche ed agronomiche, così come indicato nella "Guida alla concimazione" e identificati gli appezzamenti che le compongono.
 - b) Caratteristiche del terreno e dotazione in elementi nutritivi e contenuto dei nitrati nelle acque irrigue:
 - b.1. le analisi del terreno, effettuate su campioni rappresentativi e correttamente interpretate, sono funzionali alla stesura del piano di concimazione, pertanto è necessario che siano disponibili prima della redazione dello stesso. Per la predisposizione del piano di concimazione è necessario effettuare un'analisi chimico fisica almeno per ciascuna area omogenea individuata. In particolare:
 - per le colture erbacee le analisi devono essere eseguite almeno ogni 5 anni;

- per le colture arboree le analisi devono essere eseguite all'impianto o, nel caso di impianti già in essere, sono ritenute valide anche le analisi eseguite nei 5 anni precedenti l'entrata in vigore del presente Programma d'azione;
- b.2. l'analisi fisico-chimica del terreno deve contenere almeno le seguenti determinazioni: tessitura, pH, carbonio organico, calcare totale, calcare attivo, azoto totale, potassio scambiabile e fosforo assimilabile;
- b.3. per l'elaborazione dei piani di concimazione di colture diverse che insistono sulla stessa "area omogenea", è sufficiente effettuare una sola determinazione analitica;
- b.4. non è richiesta l'esecuzione delle analisi nel caso in cui non vi siano apporti di fertilizzanti. Tale indicazione va riportata nel registro delle operazioni colturali per l'annata in corso specificando la coltura o le colture non fertilizzate;
- b.5. dopo 5 anni dalla data di esecuzione delle analisi del terreno, occorre ripetere solo quelle determinazioni analitiche che si modificano in modo apprezzabile nel tempo: carbonio organico, azoto totale, potassio scambiabile e fosforo assimilabile mentre per quelle proprietà del terreno che non si modificano sostanzialmente (tessitura, pH, calcare attivo e totale), non sono richieste nuove determinazioni. Qualora vengano posti in atto interventi di correzione del pH, quest'ultimo valore andrà nuovamente determinato;
- b.6. per ogni area omogenea di cui al punto a), determinazione analitica del contenuto in nitrati delle acque di irrigazione al fine di valutare gli apporti complessivi di azoto alle colture.
- c) Individuazione dei fabbisogni delle colture per azoto, fosforo e potassio in funzione della resa prevista:
- c.1. i fabbisogni dei macro-elementi (azoto, fosforo e potassio) sono determinati sulla base della produzione ordinaria attesa indicata per singola coltura e degli assorbimenti/asportazioni indicati nella "Guida alla concimazione";
- c.2. qualora l'azienda, nel calcolo delle unità fertilizzanti, utilizzi produzioni ordinarie attese più elevate rispetto a quelle indicate nella "Guida alla concimazione", esse dovranno essere dimostrate con documentazione probante;
- c.3. nel caso di doppia coltura (es. principale e intercalare) o di più cicli di coltivazione della stessa coltura ripetuti (es. orticole a ciclo breve), gli apporti di fertilizzanti devono essere calcolati per ogni coltura/ciclo colturale;
- c.4. nel caso delle colture di IV gamma e in coltura protetta e ortive ripetute non si devono superare le quantità massime di 450 unità di azoto, 350 unità di P_2O_5 e 600 unità di K_2O per anno.

- d) Fermo restando quanto stabilito nel presente articolo, è consigliata l'applicazione dei disciplinari di produzione integrata della Campania per le colture per le quali sono o si renderanno disponibili i disciplinari su citati.

CAPO III: GESTIONE DELL'USO DEL SUOLO

Articolo 46 - Divieti

1. Non è possibile praticare la monosuccessione delle colture primaverili-estive per più di due campagne produttive consecutive. Tale divieto decade qualora ogni anno vengano utilizzate colture di copertura nel periodo autunno-invernale.
2. I cicli massimi di ripetizione colturale, sia per cereali che per colture industriali, sono fissati in massimo due raccolti (per la stessa specie) in cinque anni, elevabili a tre nel caso di avvicendamento con leguminose o colture foraggere.
3. Al fine di preservare il contenuto di sostanza organica dei suoli e la fauna selvatica non è ammessa la bruciatura delle stoppie.

Articolo 47 - Misure obbligatorie

1. Nelle aree di pianura è obbligatorio per le colture arboree l'inerbimento dell'interfila nel periodo autunno-invernale per contenere la perdita di elementi nutritivi.
- 1-bis. Dal primo di ottobre a fine marzo è obbligatorio praticare colture di copertura (graminacee e/o brassicacee), su almeno il 30% della superficie agricola aziendale e per un periodo non inferiore a 60 giorni, a cui non dovranno essere apportati effluenti di allevamento, fertilizzanti organici o di sintesi.
2. Fatte salve condizioni più restrittive previste da norme o programmi, in condizioni di scarsa piovosità (inferiore a 500 mm/anno), il vincolo dell'inerbimento non si applica su terreni a tessitura argillosa, argillosa-limosa, argillosa-sabbiosa, franco-limosa-argillosa, franco-argillosa e franco-sabbiosa-argillosa (classificazione USDA) e nel periodo primaverile-estivo, in alternativa all'inerbimento, è consentita l'erpatura a una profondità massima di dieci cm o la scarificazione.
3. Negli appezzamenti con pendenza media compresa tra il 10% e il 30%:
 - a) sono consentite lavorazioni ad una profondità massima di 30 cm, ad eccezione delle rippature per le quali non si applica questa limitazione.
 - b) negli appezzamenti dedicati alle colture erbacee è obbligatoria la realizzazione di solchi acquai temporanei al massimo ogni 60 metri o prevedere, in situazioni geopedologiche particolari e di frammentazione fondiaria, idonei sistemi alternativi di protezione del suolo dall'erosione.
 - c) per le colture arboree è obbligatorio l'inerbimento nell'interfila (inteso anche come vegetazione spontanea gestita con sfalci).
4. Nelle rotazioni colturali che includono una leguminosa è obbligatorio far seguire una specie in grado di utilizzare l'azoto fissato.

5. Durante l'anno non sono consentite più di tre lavorazioni meccaniche per i fruttiferi e per la vite e quattro per l'olivo, queste ultime da eseguirsi la prima tra la fine dell'autunno e l'inizio dell'inverno, e le altre in primavera e durante la stagione estiva.

6. La profondità delle lavorazioni non deve superare i 40 cm nel caso delle colture da rinnovo ed i 30 cm per le colture successive, in funzione della minore profondità dello strato di suolo esplorato dall'apparato radicale.

7. Fermo restando quanto stabilito nel presente articolo, è consigliata l'applicazione dei disciplinari di produzione integrata della Campania per le colture per le quali sono o si renderanno disponibili i disciplinari su citati

CAPO IV: GESTIONE DELL'ACQUA PER L'IRRIGAZIONE

Articolo 48 - Divieti

1. L'irrigazione per scorrimento è vietata sui terreni:

- a) con pendenze superiori ai 3%, salvo il ricorso ad opportune sistemazioni irrigue;
- b) con terreni con uno strato utile all'approfondimento radicale inferiore a 20 cm.

Articolo 49 - Misure obbligatorie

1. L'azienda deve rispettare per ciascun intervento irriguo i volumi massimi di adacquamento per coltura, in relazione al tipo di terreno e alle principali fasi fenologiche, riportati nell'Allegato tecnico, tabella E.

2. Per le colture non presenti nella tabella E dell'Allegato tecnico, si devono rispettare i volumi massimi di adacquamento (V_{max} , m³/ha), di seguito riportati, in funzione delle caratteristiche granulometriche dei suoli (tessitura USDA):

- a) terreno sabbioso (sabbioso, sabbioso franco, franco sabbioso): 350 m³/ha
- b) terreno franco (franco, franco limoso, limoso): 450 m³/ha
- c) terreno argilloso, (franco sabbioso argilloso, franco argilloso, franco limoso argilloso, argilloso, argilloso sabbioso, argilloso limoso): 550 m³/ha

3. I volumi irrigui massimi per intervento sono vincolanti solo per gli impianti irrigui per aspersione e per le manichette ad alta portata; viceversa non ci sono limitazioni per gli impianti microirrigui (goccia, spruzzo, ali gocciolanti e manichette di bassa portata).

4. L'elaborazione del Piano di Concimazione Aziendale di cui al comma 5 dell'articolo 45 della presente disciplina deve tenere conto dell'apporto di azoto dovuto ai nitrati contenuti nelle acque utilizzate per l'irrigazione.”

CAPO V: MISURE AGGIUNTIVE

Articolo 50 - Gestione integrata degli effluenti zootecnici

1. Al fine di riequilibrare il rapporto tra carico di bestiame e suolo disponibile per lo spandimento nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola, la regione definisce programmi di adeguamento impiantistico, anche per specifici comparti zootecnici, in conformità alle modalità di gestione di cui all'Allegato III parte B del D.M. 5046/2016.

TITOLO VI: CONTROLLI E DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I: CONTROLLI E MONITORAGGIO

Articolo 51 Controlli

1. Ai sensi dell'art. 42 del D.M. 5046 del 25 febbraio 2016, della Legge Regionale 14/2010 e della Legge Regionale 20/2019, sulla base delle comunicazioni ricevute e delle altre conoscenze disponibili relative allo stato delle acque, degli allevamenti, delle coltivazioni, delle condizioni pedoclimatiche e idrologiche, organizza ed effettua sia controlli amministrativi sulle comunicazioni presentate con incrocio di dati, sia controlli in loco nelle imprese agricole tenute all'applicazione della presente disciplina per verificare la conformità delle modalità di utilizzazione agronomica e il rispetto degli obblighi di comunicazione.

2. I controlli del presente articolo sono costituiti da:

2.1 controlli amministrativi, almeno sul 10% delle comunicazioni effettuate nell'anno, riguardanti la verifica dei contenuti della comunicazione attraverso incrocio di dati e controlli nelle aziende agricole, zootecniche ed agroalimentari per verificare la conformità di quanto indicato nella comunicazione rispetto alle modalità di utilizzazione e agli obblighi previsti dalla disciplina tecnica regionale e dal programma d'azione;

2.2 controlli in loco effettuati su un campione del 4% delle aziende che hanno effettuato la comunicazione, scelto tra le imprese soggette al programma d'azione e nei comprensori più intensamente coltivati. I controlli in loco, ai sensi dell'art. 42, commi 5, 7 e 8, del DM 5046 del 25 febbraio 2016, prendono in considerazione: la verifica dei dati contenuti nel registro di utilizzazione, l'effettiva utilizzazione delle superfici utilizzate per gli spandimenti, la presenza delle colture indicate, la rispondenza dei mezzi e delle modalità di spandimento dichiarate e analisi dei suoli per verificare surplus di: azoto e fosforo, rame, zinco e sodio scambiabile.

3. Ulteriori controlli sulla corretta applicazione della presente disciplina si applicano anche alle imprese agricole senza allevamenti che utilizzano i fertilizzanti azotati, localizzate in zona vulnerabile o in zona non vulnerabile da nitrati, e alle aziende zootecniche esonerate dalla comunicazione di cui all'articolo 5.

4. Ai sensi dell'art. 4 della Legge regionale 22 novembre 2010 n. 14, la Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali e la Direzione Generale Difesa del suolo ed Ecosistema, di concerto con l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente in Campania (ARPAC) e

con la UOD Prevenzione e sanità pubblica veterinaria, redige entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disciplina il Piano dei controlli di cui al presente articolo.

5. Come disposto dall'articolo 6 comma 1, lettere d) ed e) della L.R. n. 20 del 11.11.2019, i controlli e la sorveglianza per l'attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e del Programma d'Azione, sono effettuati dalle Unità Operative Dirigenziali Settori Tecnico Provinciali che hanno ricevuto la comunicazione.

6. Come disposto dall'articolo 5 comma 3 della Legge regionale 11 novembre 2019 n. 20, i controlli sul corretto funzionamento del sistema di stoccaggio dei digestati e la corretta tenuta del Registro per lo spandimento dei liquami sono effettuati dai tecnici dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania (ARPAC) e delle Aziende Sanitarie Locali (ASL). Sono, altresì, deputate alle azioni di accertamento le Forze dell'Ordine deputate alla tutela ambientale.

Articolo 52 Verifica dell'efficacia del programma d'azione

1. La verifica dell'efficacia del programma d'azione prevista dall'art. 42, comma 4, del D.M. 5046 del 25 febbraio 2016, viene effettuata attraverso il monitoraggio stabilito dall'art. 18 del D.lgs. 152/2006 nell'ambito della Valutazione Ambientale Strategica.

2. Il Piano di monitoraggio del Programma d'azione, realizzato ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 152/2006 nell'ambito della Valutazione Ambientale Strategica, contiene e integra quanto disposto dall'Allegato 7, parte AI alla Parte Terza del D.lgs. 152/2006 e dall'art. 42, commi 1 e 4 del D.M.5046/2016.

3. Il Piano di monitoraggio, ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.lgs. 152/2006, è effettuato dalla Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali e dalla Direzione Generale Difesa del suolo ed Ecosistema quali Autorità procedenti per la VAS del Programma d'Azione e dall'Autorità Competente per le "Valutazioni e autorizzazioni ambientali"; esso è realizzato avvalendosi dell'ARPAC.

4. Ai sensi dell'art. 18, comma 3 del D.lgs. 152/2006, delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate è data adeguata informazione attraverso i siti web dell'autorità competente e dell'autorità procedente e delle Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale in Campania.

5. Ai sensi dell'art. 18, comma 4 del D.lgs. 152/2006 le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio saranno tenute in considerazione nel caso di eventuali modifiche al programma d'azione e saranno sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione e/o programmazione.

6. L'impegno economico per lo svolgimento del Programma di verifica dell'efficacia del programma d'azione è distribuito sulle risorse della Direzione Generale Politiche Agricole e della Direzione Generale Difesa del Suolo ed Ecosistema e rientra nelle attività istituzionali per l'implementazione del piano.

Articolo 53 Altre competenze delle Unità Operative Dirigenziali Settori tecnico provinciali

1. Come disposto dall'articolo 6 comma 1, lettere a) b) c) ed f) della L.R. n. 20 del 11.11.2019, sono di competenza delle Unità Operative Dirigenziali Settori Tecnico Provinciali: le funzioni e i compiti

amministrativi relativi alla comunicazione dell'attività di spandimento; l'imposizione di prescrizioni; l'emanazione dei provvedimenti di divieto o di sospensione dell'attività di spandimento; la trasmissione delle risultanze delle attività di controllo e sorveglianza alla UOD 50.07.06 della Direzione Generale delle Politiche agricole, alimentari e forestali e alla UOD 50.06.08 della Direzione Generale Difesa del suolo ed ecosistema.

2. Entro il 30 ottobre di ogni anno ciascuna Unità Operativa Dirigenziale Settore Tecnico Provinciale trasmette alla UOD 50.07.06 della Direzione Generale delle Politiche agricole, alimentari e forestali e alla UOD 50.06.08 della Direzione Generale Difesa del suolo ed ecosistema, una scheda di monitoraggio di cui all'Allegato tecnico alla presente disciplina, in formato elettronico, contenente il numero totale di comunicazioni e per ciascuna di esse: tipologia di allevamento o azienda agricola o azienda agroalimentare da cui provengono gli effluenti di allevamento o le acque reflue; quantità di effluenti o acque reflue prodotte; sito/siti di spandimento e relativa superficie impegnata, con l'indicazione dei fogli e delle particelle su cui è effettuato lo spandimento; caratteristiche dei contenitori per lo stoccaggio.

Articolo 54 - Sanzioni

1. Salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi dell'articolo 137, comma 14 del D.lgs. 152/2006, nonché ai sensi degli articoli 727-bis e 733-bis c.p. e ferme restando le sanzioni amministrative di cui alla parte III e IV del D.lgs. 152/2006, l'inosservanza delle norme stabilite dalla presente disciplina tecnica è soggetta alle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da euro 250 ad euro 2.500 per la mancanza, l'incompletezza o l'infedele registrazione della documentazione e il mancato rispetto degli obblighi di cui ai seguenti articoli:

b)

art. 5 Piano di utilizzazione agronomica

art. 6 Documentazione di accompagnamento al trasporto e registro delle utilizzazioni

art. 7 Cessione a terzi degli effluenti di allevamento e digestato e disponibilità dei terreni per la fase di espletamento dell'utilizzazione agronomica

art. 28 Adempimenti del produttore o utilizzatore del digestato

art. 45 Misure obbligatorie

c) da euro 250 ad euro 2.500 per l'inosservanza a divieti e obblighi di cui ai seguenti articoli:

art. 9 Divieti di utilizzazione agronomica dei letami e materiali

assimilati art. 10 Divieti di utilizzazione agronomica dei liquami e materiali assimilati art. 13 Accumulo dei letami

art. 14 Divieto di accumulo

art. 19 Divieti di utilizzazione agronomica delle acque reflue

art. 39 Divieti di utilizzazione dei letami e dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al D.lgs. 29 aprile 2010, n. 75

art. 40 Divieti di utilizzazione dei liquami

- art. 42 Accumulo temporaneo di letami
- art. 46 Divieti
- art. 47 Misure obbligatorie
- art. 48 Divieti
- art. 49 Misure obbligatorie
- d) da euro 500 ad euro 5.000 per l'inosservanza ai criteri generali di utilizzazione agronomica, tecniche di distribuzione e dosi di applicazione di cui ai seguenti articoli:
 - art. 8 Criteri generali per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento
 - art. 16 Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento
 - art. 17 Dosi di applicazione degli effluenti di allevamento
 - art. 18 Criteri generali per l'utilizzazione agronomica delle acque reflue
 - art. 22 Tecniche di distribuzione delle acque reflue
 - art. 23 Dosi di applicazione
 - art. 29 Criteri generali di utilizzazione agronomica del digestato
 - art. 34 Criteri generali di utilizzazione agronomica del digestato agroindustriale
 - art. 43 Dosi di applicazione
 - art. 44 Modalità di distribuzione degli effluenti di allevamento, del digestato e di altri fertilizzanti azotati
- e) da euro 500 ad euro 5.000 per l'inosservanza alle disposizioni per l'utilizzazione agronomica e produzione dei digestati di cui ai seguenti articoli:
 - art. 24 Criteri generali
 - art. 25 Produzione del digestato
 - art. 26 Digestato destinato ad operazioni di essiccazione e valorizzazione energetica
 - art. 27 Criteri per la qualificazione del digestato come sottoprodotto
 - art. 30 Produzione del digestato agrozootecnico
 - art. 31 Criteri generali di utilizzazione agronomica del digestato agrozootecnico
 - art. 32 Utilizzazione agronomica del digestato agroindustriale
 - art. 33 Criteri generali di utilizzazione agronomica del digestato agroindustriale
 - art. 36 Modalità di trattamento del digestato
 - art. 37 Tecniche di distribuzione e dosi di applicazione del digestato
- f) da euro 1.000 ad euro 10.000 per l'inosservanza alle disposizioni per lo stoccaggio degli effluenti di allevamento e delle acque reflue delle aziende agricole e delle piccole aziende agroalimentari di cui ai seguenti articoli:
 - art. 11 Criteri generali per il trattamento e lo stoccaggio degli effluenti di allevamento
 - art. 12 Stoccaggio dei letami e dei materiali assimilati
 - art. 15 Stoccaggio dei liquami e dei materiali assimilati
 - art. 20 Criteri generali per lo stoccaggio e il trattamento delle acque reflue
 - art. 21 Stoccaggio delle acque reflue
 - art. 35 Stoccaggio delle matrici in ingresso e del digestato

art. 41 Caratteristiche dello stoccaggio

2. È soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 ad euro 5.000 chiunque, in qualità di titolare della comunicazione e/o di titolare dei terreni oggetto di spandimento, non consenta l'accesso ai soggetti incaricati al controllo di cui all'art. 51.
3. Sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 500 euro le contravvenzioni alle disposizioni del presente atto, ove non sia altrimenti disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo.
4. Le sanzioni amministrative sono così graduate:
 - a) in sede di prima violazione, la sanzione da applicare è pari alla sanzione minima prevista;
 - b) in sede di seconda violazione, la sanzione da applicare è pari al 50% della sanzione massima prevista;
 - c) in sede di terza violazione, la sanzione da applicare è pari alla sanzione massima prevista.
5. La reiterazione delle inosservanze di cui al presente articolo comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa pari al doppio della sanzione massima applicabile per ciascuna tipologia. Per reiterazione s'intende quanto stabilito dall'articolo 8 bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
6. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative previste nei precedenti commi e l'eventuale segnalazione all'autorità giudiziaria dei comportamenti rilevanti penalmente in base a quanto previsto dall'articolo 137, comma 14, del D.lgs. 152/2006, nei casi di inosservanza alle norme stabilite dalla presente disciplina, le Unità Operative Dirigenziali Settori Tecnico Provinciali procedono, secondo la gravità dell'infrazione:
 - a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
 - b) alla diffida e contestuale ordine di sospensione dell'utilizzazione agronomica per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente;
 - c) al divieto di esercizio dell'utilizzazione agronomica nel caso di mancata comunicazione o in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.
7. I verbali relativi alle segnalazioni di infrazioni rilevate dagli organi di sorveglianza e accertamento competenti ai sensi dell'art. 135, comma 2 del D.lgs. 152/2006 e degli artt. 5 e 6 della L.R. 14/2010, sono trasmessi alla Direzione Generale regionale competente all'irrogazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'art. 135, comma 1 del D.lgs. 152/2006.
8. Ai sensi dell'articolo 136 del D.lgs. n. 152/2006, le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative sono versate all'entrata del bilancio regionale con le modalità e per le finalità indicate dalla D.G.R. n. 245 del 31.05.2011 e s.m.i.

CAPO II: DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 55 - Norme finali

1. Le eventuali modifiche e aggiornamenti tecnici agli allegati alla presente disciplina, al Piano di monitoraggio di cui all'articolo 52 comma 2 e al quadro sanzionatorio di cui all'articolo 54, anche derivanti da sopravvenute disposizioni normative, potranno essere effettuate con decreto dirigenziale d'intesa tra la Direzione Generale delle Politiche agricole, alimentari e forestali e la Direzione Generale Difesa del suolo ed ecosistema.
2. La disciplina tecnica regionale per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue di cui alla D.G.R. 771 del 21.12.2012 e relativi decreti attuativi DDR n.160/2013 e DDR n.348/2013 sono abrogati.
3. Il programma d'azione della Regione Campania per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola di cui alla D.G.R. n. 209 del 23.02.2007 è abrogato.

Articolo 56 - Entrata in vigore

1. Il presente atto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.